

COMUNE DI BERNALDA

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO

EDILIZIO COMUNALE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI - NORME INTRODUTTIVE

Art. 1	Natura, contenuto e limiti del regolamento edilizio	pag.	6
Art. 2	Osservanza del regolamento edilizio	pag.	6
Art. 3	Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti	pag.	6
Art. 4	Facoltà di deroga	pag.	6
Art. 5	Riferimenti alla disciplina urbanistica	pag.	7

DISPOSIZIONI GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 6	Compiti della commissione edilizia	pag.	7
Art. 7	Formazione e nomina della commissione edilizia	pag.	8
Art. 8	Funzionamento della commissione edilizia	pag.	8

NORME PROCEDURALI - AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 9	Interventi ed obblighi connessi	pag.	9
Art. 10	Definizione ed attuazione degli interventi	pag.	10
Art. 11	Interventi minori	pag.	10
Art. 12	Interventi di manutenzione ordinaria	pag.	11
Art. 13	Interventi di manutenzione straordinaria	pag.	13
Art. 14	Interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale	pag.	13
Art. 15	Interventi di consolidamento	pag.	14
Art. 16	Interventi di risanamento igienico	pag.	14
Art. 17	Interventi di restauro e di risanamento conservativo	pag.	14
Art. 18	Interventi di ristrutturazione edilizia	pag.	15
Art. 19	Interventi di conversione d'uso e di trasformazione tipologica	pag.	15
Art. 20	Interventi di ampliamento	pag.	16
Art. 21	Interventi di demolizione	pag.	16
Art. 22	Interventi di ricostruzione	pag.	16
Art. 23	Interventi di nuova costruzione	pag.	17
Art. 24	Interventi di lottizzazione e di frazionamento	pag.	17
Art. 25	Interventi di urbanizzazione	pag.	17
Art. 26	Depositi all'aperto	pag.	18
Art. 27	Variante al progetto	pag.	19
Art. 28	Progetto di massima	pag.	19

NORME PROCEDURALI - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Art. 29	Interventi minori	pag.	19
Art. 30	Interventi di manutenzione ordinaria	pag.	20
Art. 31	Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico tecnologico e funzionale, consolidamento	pag.	20
Art. 32	Interventi di risanamento igienico, restauro e risanamento conservativo	pag.	21
Art. 33	Interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento ricostruzione e nuova costruzione	pag.	22
Art. 34	Interventi di conversione d'uso e trasformazione tipologica	pag.	23
Art. 35	Interventi di demolizione	pag.	23
Art. 36	Interventi per formazione e modifica di giardini	pag.	24
Art. 37	Interventi di frazionamento ed urbanizzazione di aree edificabili	pag.	24
Art. 38	Depositi all'aperto	pag.	25
Art. 39	Interventi di lottizzazione	pag.	25
Art. 40	Variante al progetto	pag.	27
Art. 41	Progetto di massima	pag.	27
Art. 42	Autorizzazioni speciali	pag.	27
Art. 43	Interventi in zone di valore ambientale ed architettonico	pag.	28

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

NORME PROCEDURALI - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO

Art. 44	Interventi vietati od ammessi eccezionalmente	pag.	29
Art. 45	Richiesta della - con - o dell'autorizzazione	pag.	29
Art. 46	Adempimenti relativi alla CONCESSIONE	pag.	30
Art. 47	Adempimenti relativi all'isolamento termico	pag.	30
Art. 48	CONCESSIONE in attuazione del ppa	pag.	31
Art. 49	CONCESSIONE per l'edilizia convenzionata	pag.	31
Art. 50	CONCESSIONE per edilizia di recupero	pag.	31
Art. 51	Adempimenti relativi ai PL	pag.	31
Art. 52	Approvazione ed attuazione dei PL	pag.	32

NORME PROCEDURALI - RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE

Art. 53	Esame delle richieste di CONCESSIONE o di autorizzazione e delle denunce	pag.	32
Art. 54	Comunicazione dell'esito	pag.	33
Art. 55	CONCESSIONE gratuita	pag.	33
Art. 56	CONCESSIONE per edifici non residenziali	pag.	34
Art. 57	Attuazione diretta delle opere urbanizzative	pag.	34
Art. 58	Rilascio della CONCESSIONE	pag.	35
Art. 59	Carattere della CONCESSIONE	pag.	35
Art. 60	Pubblicità della CONCESSIONE	pag.	35
Art. 61	Impugnazione della CONCESSIONE	pag.	36
Art. 62	Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi	pag.	36
Art. 63	Scadenza della CONCESSIONE	pag.	36
Art. 64	Annullamento della CONCESSIONE	pag.	36

NORME PROCEDURALI - COND. LAVORI - VERIFICHE - SANZIONI

Art. 65	Richiesta dei punti fissi di allineamento e di quota	pag.	37
Art. 66	Inizio, esecuzione e termine dei lavori	pag.	37
Art. 67	Interruzione dei lavori	pag.	38
Art. 68	Verifiche ed ispezioni tecniche in corso d'opera	pag.	38
Art. 69	Verifiche inerenti l'isolamento termico	pag.	39
Art. 70	Licenza di utilizzazione	pag.	39
Art. 71	Vigilanza sui lavori e contestazione delle infrazioni	pag.	40
Art. 72	Sospensione dei lavori	pag.	41
Art. 73	Contravvenzioni e sanzioni penali	pag.	41
Art. 74	Demolizione d'ufficio od acquisizione delle opere	pag.	42
Art. 75	Esproprio delle aree delimitate dal ppa o comprese nei PR	pag.	42

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI ABITATIVI

Art. 76	Dimensione e dotazione minima degli alloggi	pag.	43
Art. 77	Caratteristiche dei locali di abitazione	pag.	43
Art. 78	Caratteristiche dei vani accessori e di servizio	pag.	44
Art. 79	Accessibilità degli edifici	pag.	44
Art. 80	Accesso dei minorati fisici alle costruzioni	pag.	45
Art. 81	Aerazione ed illuminazione dei locali	pag.	45
Art. 82	Sotterranei, seminterrati, ammezzati sottotetti e volumi tecnici	pag.	46
	Titolo VI: Definizioni, criteri e norme di misurazione	pag.	46
Art. 83	Servizi igienici degli alloggi	pag.	48

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI SPECIALI

Art. 84	Locali di alloggi collettivi	pag.	48
Art. 85	Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali	pag.	48

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 86	Depositi e magazzini	pag.	49
---------	----------------------	------	----

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI RURALI

Art. 87	Norme generali	pag.	49
Art. 88	Locali di abitazione nelle case rurali	pag.	49
Art. 89	Servizi igienici nelle case rurali	pag.	50
Art. 90	Acqua potabile ed acquai nelle case rurali	pag.	50
Art. 91	Edifici il ricovero degli animali	pag.	50
Art. 92	Letamai e serre di coltura	pag.	51

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Art. 93	Norme generali di sicurezza	pag.	51
Art. 94	Prescrizioni generali antincendio	pag.	52
Art. 95	Norme antincendio per le singole parti degli edifici	pag.	52
Art. 96	Norme per le costruzioni in legno	pag.	52
Art. 97	Norme antincendio per edifici speciali	pag.	53
Art. 98	Condutture per Gas ed elettriche - Bombole G.P.L.	pag.	53
Art. 99	Condotti di fumo - caldaie a vapore - locali per forni - apparecchi di riscaldamento e focolai	pag.	54
Art. 100	Elementi in oggetto	pag.	55
Art. 101	Serramenti e tende a sporgere - aggetti di mostre	pag.	55

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - ESTETICA DEGLI EDIFICI

Art. 102	Opere in zone di particolare interesse	pag.	56
Art. 103	Decoro degli edifici	pag.	56
Art. 104	Intonacatura e tinteggiatura degli edifici	pag.	56
Art. 105	Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi	pag.	57
Art. 106	Pitture figurative sulle facciate	pag.	57
Art. 107	Iscrizioni - insegne - stemmi - mostre - vetrine	pag.	57
Art. 108	Recinzioni	pag.	57
Art. 109	Chioschi - cartelloni ed oggetti pubblicitari	pag.	58

NORME TECNOLOGICHE - REQUISITI GEN.LI DEGLI EDIFICI

Art. 110	Norme tecnologiche	pag.	58
Art. 111	Requisiti termici ed igrotermici	pag.	59
Art. 112	Requisiti illuminotecnici	pag.	59
Art. 113	Requisiti acustici	pag.	60
Art. 114	Requisiti relativi alla purezza dell'aria	pag.	60
Art. 115	Requisiti relativi ai servizi tecnologici	pag.	61
Art. 116	Requisiti relativi alla fruibilità	pag.	62
Art. 117	Requisiti relativi alla sicurezza	pag.	62
Art. 118	Requisiti relativi all'impermeabilità ed alla sicurezza	pag.	63
Art. 119	Requisiti relativi alla durevolezza	pag.	64
Art. 120	Requisiti ecologici	pag.	64
Art. 121	Acqua potabile	pag.	64
Art. 122	Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile	pag.	64
Art. 123	Impianti igienici interni, canalizzazione e canne fumarie	pag.	65
Art. 124	Deflusso delle acque pluviali	pag.	66

NORME TECNOLOGICHE - REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI

Art. 125	Fogne private	pag.	66
Art. 126	Fosse di depurazione biologica - pozzi neri	pag.	66
Art. 127	Cappe e canne	pag.	67
Art. 128	Forni e camini industriali	pag.	68

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ESECUZIONE DELLE OPERE - MISURE DI SICUREZZA

Art. 129	Esecuzione delle opere edilizie	pag.	68
Art. 130	Tutela della pubblica incolumità	pag.	69
Art. 131	Formazione dei cantieri	pag.	69
Art. 132	Prevenzione degli infortuni	pag.	70
Art. 133	Responsabilità dell'esecutore delle opere	pag.	70

ESECUZIONE DELLE OPERE - CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 134	Impianti di cantiere	pag.	71
Art. 135	Ribalte e strutture provvisorie	pag.	71
Art. 136	Demolizioni, scavi e materiali di risulta	pag.	71
Art. 137	Sgombero dei materiali - scarichi autorizzati	pag.	72
Art. 138	Pulizia delle strade	pag.	72
Art. 139	Occupazione temporanea del suolo pubblico	pag.	72
Art. 140	Lavori nel pubblico sottosuolo	pag.	73
Art. 141	Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico - passi carrabili	pag.	73
Art. 142	Rimozione di opere che occupano spazi pubblici	pag.	73
Art. 143	Rinvenimenti e scoperte	pag.	74
Art. 144	Tutela dei manufatti di pubblici servizi	pag.	74
Art. 145	Sistemazione dei marciapiedi	pag.	74
Art. 146	Servitù pubbliche	pag.	74

ESECUZIONE DELLE OPERE - NORME DI BUONA ESECUZIONE

Art. 147	Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni	pag.	75
Art. 148	Salubrità del terreno - terreni umidi	pag.	75
Art. 149	Camere d'aria, intercapedini e vespai	pag.	75

ESECUZIONE DELLE OPERE - NORME IGIENICHE

Art. 150	Norme generali	pag.	76
Art. 151	Scarichi liquidi degli insediamenti abitativi	pag.	76
Art. 152	Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi	pag.	76
Art. 153	Scarichi nella fognatura comunale	pag.	77
Art. 154	Scarichi in corpi d'acqua superficiali	pag.	77
Art. 155	Scarichi nel sottosuolo e su terreni urbani - residui fangosi	pag.	77
Art. 156	Altri scarichi industriali	pag.	78
Art. 157	Attività produttive moleste	pag.	79
Art. 158	Serbatoi di carburanti e di olii combustibili	pag.	79
Art. 159	Deposito di rifiuti solidi	pag.	79
Art. 160	Scarichi di valori e di gas - norme antismog	pag.	80
Art. 161	Recinzione e sistemazione delle aree in edificate	pag.	80

NORME TRANSITORE E FINALI - NORME TRANSITORIE

Art. 162	Adeguamento degli edifici non regolamentari	pag.	80
Art. 163	Regolarizzazione dei depositi all'aperto	pag.	81
Art. 164	Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate	pag.	81

NORME TRANSITORIE E FINALI - NORME FINALI

Art. 165	Pubblicazione del Regolamento Edilizio	pag.	81
Art. 166	Entrata in vigore del Regolamento Edilizio	pag.	82
Art. 167	Abolizione del precedente Regolamento Edilizio	pag.	82
Art. 168	Varianti al Regolamento Edilizio	pag.	82

Allegato al RE	pag.	83
----------------	------	----

Estremi della procedura	pag.	84
-------------------------	------	----

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI - NORME INTRODUTTIVE

ART. 1

Natura, contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio (RE) contiene le norme che disciplinano l'attività edilizia nel territorio Comunale.
2. Spetta all'amministrazione Comunale (AC), che si avvarrà in ciò dei propri organi amministrativi tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuita dalle leggi.

ART. 2

Osservanza del Regolamento Edilizio

1. Per gli effetti degli articoli 32 e 41 della L. n. 1150/42 (LUN) nonché degli art. 6, 7 e 10 della L. n. 765/67 e degli art. 15 e 17 della L. n. 10/77, il committente titolare della concessione ad edificare (CONC), il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella CONC. Il Geologo, il Progettista, il Direttore dei lavori, il Costruttore ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono inoltre responsabili per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della Legge, n. 64/74 e devono operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni (art. 2 L.R. 29.11.82, n. 40).
2. Pertanto, le eventuali sostituzioni del progettista, del Direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere debbono essere tempestivamente denunciate all'AC dal richiedente e dagli interessati. I subentrati sono tenuti a sottoscrivere l'atto di CONC e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto.

ART. 3

Osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti

1. Per quanto non previsto dal presente RE, si richiamano le leggi urbanistiche nazionali (LUN) e regionale (LUR) e le norme attinenti; le disposizioni in materia emanate ed emanante dallo Stato, dalla Regione e dal Comune; le norme di attuazione del PIANO vigente, nonché le norme attinenti di altri regolamenti comunali, purché non in contrasto.
2. Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento all'art. 41 della LUN; agli art. 13 e 15 della L. n. 765/67, agli art. 15 e 17 della L. n. 10/77, nonché alle altre disposizioni in vigore.

ART. 4

Facoltà di deroga

1. Nei limiti e nelle forme stabilite dalle L. n. 765/67 e n. 1357/55, il Sindaco ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate del presente RE, per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico, seguendo la procedura prevista dall'art. 41 - quater della LUN o dalla LUR, purché siano fatti salvi i limiti inderogabili fissati dal DI 2.4.1968, n. 1444.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 5

Riferimenti alla disciplina urbanistica

Il presente RE fa riferimento agli elaborati del PIANO vigente ed alle successive eventuali varianti apportate allo stesso.

DISPOSIZIONI GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 6

Compiti della commissione edilizia

1. Per il controllo e la disciplina degli interventi edilizi ed urbanizzativi è istituita la Commissione edilizia (CE) quale organo ordinario di consulenza tecnica dell'AC per i progetti e le questioni d'interesse architettonico, edilizio e urbanistico.

2. La CE giudica la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte, nonché la loro rispondenza agli strumenti urbanistici (PIANO e PA), al presente RE, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti.

3. Compiuta l'istruttoria da parte dell'UTC e dall'Ufficiale Sanitario, la CE esprime pareri:

- sui progetti di massima di nuove opere;
- sulle richieste di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria;
- sui progetti d'intervento che concernono edifici e manufatti esistenti (adeguamento igienico e tecnologico, consolidamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia),
- sui progetti di nuova edificazione (di ampliamento, di ricostruzione, di nuova costruzione);
- sulle proposte di trasformazione urbanistica (ristrutturazione urbanistica, conversione d'uso degli edifici, frazionamento ed urbanizzazione delle aree);
- sulle richieste d'interventi minori (piccole opere, opere di segnaletica, distintivi urbani);
- sulle proposte di demolizione;
- sulla natura ed ubicazione dei servizi pubblici;
- sui progetti - pubblici o privati - di sistemazione delle aree verdi e di modifica del suolo;
- ed in genere, su tutto quanto può interessare l'igiene degli edifici, il decoro dell'ambiente urbano, la tutela del patrimonio storico - artistico.

4. La CE esprime inoltre pareri:

- sul progetto di PIANO;
- sui PA e sulle varianti al Piano vigente;
- sul progetto di ppa, in quanto il Comune ne abbia l'obbligo;
- sull'interpretazione, sull'esecuzione e sull'eventuale modifica del presente RE;
- sull'interpretazione delle norme di attuazione (NTA) dei piani urbanistici e delle altre norme riguardanti l'edilizia;
- sull'applicazione di tutte le predette norme ai casi concreti.

5. Quando la CE ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa dovrà indicarne i motivi e potrà proporre il rinvio o prescrivere la modifica.

6. Quando la CE esprime parere favorevole, sul progetto dovrà essere apposto il timbro della CE, la data di approvazione e la firma di un suo Membro.

7. La CE può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, progettisti delle

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

opere in esame, perché illustrino i progetti presentati.

7. La CE può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, progettisti delle opere in esame, perché illustrino i progetti presentati.

8. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico, la CE deve accertare che gli edifici risultino intonati all'ambiente in cui s'inseriranno.

Al fine suddetto, la Commissione ha libero accesso nelle località e nel cantiere dove debbono eseguirsi le opere per le quali si chiede la CONC.

ART. 7

Formazione e nomina della Commissione Edilizia

* 1. La CE si compone di membri di diritto e di membri elettivi; essa è nominata dal C.C.

* 2. Membri di diritto sono:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore all'Urbanistica;
- Consigliere Comunale designato dalla minoranza consigliere;
- Capo dell'Ufficio Tecnico o suo sostituto;
- Ufficiale Sanitario;
- Comandante dei VV.FF. o suo delegato.

Membri elettivi sono:

- n°1 Ingegnere e n°1 architetto iscritti ai rispettivi albi professionali;
- n°1 geometra iscritto al relativo albo professionale;
- n°1 agronomo o perito agrario iscritto al relativo albo professionale;
- n°1 geologo iscritto al relativo albo professionale.

3. Il dirigente dell'UTC o suo sostituto svolge la funzione di segretario della CE; egli riferisce sui progetti da esaminare e stende i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati da lui e dal presidente ed approvati per iscritto dalla CE nella seduta successiva, prima di passare all'ordine del giorno.

4. L'elezione dei membri è regolata dal RD, n. 383/1934; valgono per essi le norme d'incompatibilità di parentela previste per gli assessori (L. n. 148/1915 - art. 136); inoltre, i membri non possono essere rappresentanti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico - edilizia del Comune (Circ. Min. LL.PP. n. 3968/1966).

5. I membri decaduti vengono sostituiti con la medesima procedura e durano in carica fino al rinnovo di tutta la CE.

(*) 6. -1^capoverso: Tutti i componenti durano in carica 5 anni in sincronia con la durata in carica del Consiglio Comunale che li ha eletti e sono rieleggibili consecutivamente. Si ritengono decaduti quei membri che si assentano per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

(*) sostituito con atto di C.C. 12.7.1985

ART. 8

Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La CE si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni dieci - 10 - giorni, ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo crede opportuno, oppure lo richiedano per iscritto almeno tre membri elettivi.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Quando si tratti di dare pareri sui PA e sulle varianti al PIANO vigente, sull'interpretazione delle norme urbanistiche, sull'interpretazione esecuzione e modifica delle norme edilizie e sui progetti di interesse pubblico, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri elettivi.

3. Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una specifica competenza, il Presidente può chiamare a fra parte della CE, per il tempo necessario, uno o più esperti (i quali avranno però soltanto voto consultivo), oppure richiederne la consulenza scritta.

4. Delle decisioni della CE viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della CE.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del presidente.

6. Il Membro della CE deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la propria, di aree appartenenti a parenti (sino al quarto grado) od affini (sino al secondo grado); oppure in quando sia interessato all'esecuzione delle opere; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di astensione, il Membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta o di astenersi dal voto, la CE deve pronunziare la ricusazione, facendola risultare dal verbale.

7. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di Membri per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione dal voto, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistono elementi di reato, il Sindaco deve farne rapporto agli organi competenti, perché accertino eventuali responsabilità penali dei Membri.

8. I Membri della CE hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata dal CC, insieme ai criteri di rimborso delle spese ai Membri che non risiedano nel Comune.

NORME PROCEDURALI - AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

ART. 9

Interventi ed obblighi connessi

1. Ai fini del presente RE si definiscono interventi:

- le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
- le opere eseguite su edifici e manufatti esistenti;
- le opere di qualsiasi genere - anche minori, ricorrenti o temporanee - che siano tali da trasformare od alterare l'area preesistente, l'aspetto dei fabbricati o l'assetto dello ambiente.

Si definiscono pertanto interventi anche:

- la conversione d'uso e/o la trasformazione tipologica di un immobile;
- l'utilizzo temporaneo o permanente di un area come deposito all'aperto di materiali, manufatti, rottami, automezzi in demolizione; nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case baracche e box prefabbricati, containers e simili;
- gli interventi sulla vegetazione erbosa esistente in zone non agricole;
- le opere concernenti le acque e gli impianti elettrici eseguite ai sensi del TU n. 1755/1933;
- le opere che comportano l'occupazione di aree demaniali.

2. Chi intenda attirare un intervento, ha l'obbligo, a seconda dei casi, di farne tempestiva denuncia all'AC oppure di chiedere alla stessa - presentando un'idonea documentazione - una CONC od un'autorizzazione alternativa o concorrente, a norma e per gli effetti dell'art. 31 della LUN, dell'art. 10 della L. n. 765/1967, degli art. 1,3,9,e 10

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

della L. n.10/1977 e dell'art. 48 della L. n. 457/1968 e di tutte le altre leggi vigenti in materia e successive.

3. Tale obbligo sussiste anche per le Amministrazioni pubbliche sovracomunali quando svolgano attività edilizia ed urbanistica; nonché per i privati che - essendone debitamente autorizzati - intendano eseguire opere su terreni demaniali.

4. Sono esclusi dall'obbligo di CONC gl'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non suscettibili d'incidere sugli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, in quando rientrano tra le opere elencate per ciascun tipo d'intervento; per gl'interventi di manutenzione straordinaria e necessaria però l'autorizzazione del Sindaco; mentre per quelli di manutenzione ordinaria è sufficiente la tempestiva denuncia all'AC.

ART. 10

Definizione ed attuazione degli interventi

1. Gl'interventi edilizi e le opere in genere possono avere attuazione diretta od indiretta.

L'attuazione si dice DIRETTA quando bastano:

- la tempestiva denuncia all'AC
- la semplice autorizzazione del Sindaco
- la concessione ad edificare o CONC

L'attuazione si dice INDIRETTA quando il rilascio della CONC o dell'autorizzazione è subordinato - per legge o per prescrizione di PIANO - alla approvazione preliminare di un PA.

2. La procedura imposta nei singoli casi dipende dall'entità, frequenza e/o finalità dell'intervento, oppure dalla sua incidenza sull'assetto ambientale e/od ecologico.

3. Ogni intervento segue di norma la procedura per esso prevista dal presente RE o dalle leggi vigenti spetta invece al PIANO - in accordo con le norme di leggi nazionali e regionali vigenti - stabilire, per ciascuna "ZONA" omogenea e/o funzionale dell'abitato, quali interventi sono subordinati a PA preliminare.

4. Ai fini procedurali e disciplinari, si distinguono gli interventi di cui agli articolo seguenti.

ART. 11

Interventi minori

1. Si dicono - interventi minori - le piccolo opere, le opere di segnaletica ed i distintivi urbani, realizzati su suolo pubblico o su suolo privato ma visibile da spazi pubblici.

2. Sono piccolo opere soggette a CONC:

- le verande ed i chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, ecc.), in muratura o prefabbricati;
- i fabbricati accessori di deposito, di servizio e di ricovero (automezzi, animali, ecc.);
- le cappelle;
- le edicole funerarie;
- la formazione di giardini privati;
- gli accessi carrai, i cancelli, i muri di cinta e le recinzioni di qualsiasi tipo, anche provvisorie o stagionali, da eseguire lungo gli spazi pubblici od all'interno delle proprietà private;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- la posa di serbatoi (di carburanti o olio combustibili);
- i muri di sostegno delle terre;
- le strutture di qualsiasi genere visibili da spazi pubblici.

3. Sono opere di segnaletica soggette a semplice autorizzazione:

- le targhe professionali;
- la segnaletica stradale d'iniziativa privata;
- le targhe o piastre segnaletiche di servizi urbani;
- le insegne, le mostre e le vetrine commerciali;
- le tabelle ed i cartelloni pubblicitari, murali od a struttura autoportante;
- le serrande, le tende apposte all'esterno delle finestre e delle vetrine o nelle arcate dei portici, quando siano aggettanti sullo spazio pubblico;
- le decorazioni floreali anche temporanee;
- le luminarie e le lampade;

Sono soggette a CONC le seguenti altre opere di segnaletica:

- le lapidi e le targhe commemorative;
- i quadri iconici, le pitture murali e le opere decorative in genere;
- gli oggetti leggibili attraverso lettere alfabetiche o riconoscibili attraverso figurazioni convenzionali;
- le pavimentazioni di portici o di marciapiedi, quando siano d'iniziativa privata;
- le pavimentazioni tradizionali (in pietra, ciottoli od altro materiale) e le loro alterazioni;
- le pavimentazioni di spazi privati visibili da spazi pubblici;
- l'illuminazione diretta od indiretta di edifici.

4. Sono distintivi urbani gli oggetti di arredo urbano che - per il loro particolare significato figurativo e la loro rilevanza spaziale - concorrono alla formazione dello ambiente. Essi sono, esemplificativamente:

- i monumenti, le sculture, le fontane e gli specchi di acqua; i fondali, gli scenari, le esedre;
- le centraline - telefoniche, semaforiche, di segnalazione e di allarme - e gli apparecchi di manovra o di controllo di servizi interrati od aerei;
- le cabine telefoniche, le vetrine autoportanti, i vespasiani e le pensiline di attesa dei mezzi pubblici;
- le panchine, i sedili e le sedie stabilmente dislocati su spazi pubblici o privati visibili da spazi pubblici;
- i teloni e le strutture di coperture e spazi pubblici o di spazi privati adiacenti;
- le cassette per le lettere, le fioriere ed i cestini dei rifiuti;
- le colonnine, i paracarri, le catenelle ed i muretti di separazione;
- i pali e gli apparecchi d'illuminazione o di supporto di servizi aerei.

5. I distintivi urbani d'iniziativa pubblica o degli enti competenti, sono soggetti a semplice autorizzazione; quelli d'iniziativa privata sono soggetti invece a CONC.

6. Gli interventi minori, quando concernano edifici od ambienti d'interesse storico - artistico, vincolati ai sensi delle LL. n. 1089/1939 e n. 1497/1939 oppure segnalati e vincolati dal PIANO, sono sempre soggetti a CONC. La CONC e altresì richiesta per interventi che interessano edifici di cui il PIANO prevede la pubblicizzazione, per essere demoliti, trasformati od adibiti ad uso pubblico.

7. La posa in opera di linee di trasporto o distribuzione dell'energia elettrica, di linee telefoniche o telegrafiche e simili - siano essere aeree o sotterranee - è soggetta a semplice autorizzazione amministrativa.

E' invece soggetta a CONC la costruzione dei manufatti inerenti tali linee (stazioni elettriche ecc.).

ART. 12

Interventi di manutenzione ordinaria

1. Sono soggetti a tempestiva denuncia all'AC e concernono le opere di riparazio

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ne, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gl'impianti tecnologici esistenti. In quanto imposte dal normale uso dell'immobile e necessarie per mantenerlo in buono stato o migliorarlo qualitativamente, le opere di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell'immobile (fabbricato od unità edilizia abitativa o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali; ma si limitano a ripristinarne o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati od inadeguati alle esigenze del suo normale uso.

2. Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento prodotto dall'uso e perciò - per gli edifici residenziali - esemplificativamente:

- l'apertura o la chiusura di porte interne;
- la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni;
- la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti;
- la manutenzione delle coperture (piccola orditura dei tetti a falda ed impermeabilizzazione dei tetti piani);
- la riparazione delle gronde e dei pluviali;
- la manutenzione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi;
- la ripulitura delle facciate;
- l'esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate;
- la ritinteggiatura, il ripristino ed il rifacimento delle facciate senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagomature, le fasce marcapiano, ecc.;
- la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti (idraulici, sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento o raffrescamento, di ascensori, ecc.);
- la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi murari;
- la riparazione delle recinzioni.

3. Per gli edifici industriali ed artigianali - con riferimento alla Circ. Min. LL.PP. 16.11.1977, n. 1918 - sono inoltre opere di manutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalità degl'impianti ed il loro adeguamento tecnologico, purché, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento:

- non siano tali da modificare le caratteristiche complessive;
- siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico;
- non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta;
- non creino nuovi problemi di traffico sul territorio;
- non richiedano nuove opere di urbanizzazione e d'infrastrutturazione;
- non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti;
- non contrastino, comunque, con norme specifiche (di RE o di attuazione del PIANO) in materia di altezze, distacchi, rapporto di copertura, indice di sfruttamento, ecc.

4. Rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali ed artigianali i seguenti interventi, purché interni allo stabilimento ed a servizio dei suoi impianti:

- le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera e vengono realizzate per proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: cabine per trasformatori o per interruttori elettrici; cabine per valvole di intercettazione fluidi; cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione;
- le canalizzazioni per fluidi (tubazioni, fognature, ecc.);
- i serbatoi (e relative opere) per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
- le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali: i chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; le garitte;
- i lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
- l'installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
- le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l'attraversamento

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
- le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
 - i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
 - le separazioni di aree interne allo stabilimento, realizzate mediante muretti a rete ovvero in muratura, purché non visibili da spazi pubblici;
 - le attrezzature semi fisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico e pensiline), nonché da natanti (bracci di sostegno e manichette);
 - le attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.
 - i sistemi di adduzione e di abbattimento degli gassosi (esclusi i camini), purché non visibili da spazi pubblici.

ART. 13

Interventi di manutenzione straordinaria

1. Sono soggette ad autorizzazione e concernono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire qualche parte anche strutturale degli edifici, nonché per realizzare ed i, integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali interventi non debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unità edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante.

2. Sono quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria:
- il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell'edificio (pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri, ecc.);
 - il rifacimento della copertura;
 - la sostituzione di infissi esterni;
 - il rifacimento di intonaci esterni;
 - una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi;
 - la modifica dei servizi igienici;
 - nonché tutti gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non elencati tra le opere di manutenzione ordinaria.

ART. 14

Interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale

1. Sono soggetti a CONC e concernono le opere che, senza trasformare l'edificio dal punto di vista strutturale e tipologico (nel qual caso si configurerebbe un intervento di ristrutturazione), tendono a migliorare le condizioni di abitabilità o di agibilità di un fabbricato o di sue singole unità abitative o produttive attraverso:

- l'adeguamento, se carenti, da servizi igienico - sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento, con le opere inerenti), apportando - se richiesto - le necessarie "Modifiche interne" e creando gli indispensabili "Volumi Tecnici" esterni;
- la modifica del distributivo, cioè la redistribuzione totale o parziale dello spazio interno dell'unità edilizia;
- la suddivisione di un'unità edilizia o l'aggregazione o riunione di due o più unità edilizie.

2. E' fatta salva l'osservazione delle disposizioni sancite da leggi speciali o due altri regolamenti comunali.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 15

Interventi di consolidamento

1. Sono soggetti a CONC e concernono le opere necessarie per conservare la stabilità del fabbricato, intervenendo in modo sostanziale sulle sue strutture (fondazioni, scale, strutture portanti, coperture, elementi a sbalzo, ecc.), purché non comportino modifiche od alterazioni vistose delle strutture originarie, nel qual caso si configura la ricostruzione.

ART. 16

Interventi di risanamento igienico

1. Sono soggetti a CONC e concernono le opere effettuate su edifici o su singole unità edilizie (abitative o produttive) allo scopo di bonificarne le parti od i locali malsani o antigienici - che risultano quindi inabitabili od inagibili - per restituirli al loro normale uso.

2. Nel caso in cui le opere concernono edifici (o loro parti) vincolati ai sensi della L. n. 1089/1939 oppure segnalati e vincolati dal PIANO è fatto obbligo di mantenere detti edifici o parti e di tutelarne comunque i valori architettonici, artistici ed ambientali.

ART. 17

Interventi di restauro e di risanamento conservativo

1. Sono soggetti a CONC e sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e dell'impianto richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale strutturale.

2. Il restauro si dice conservativo - ambientale se le opere relative concernono edifici (o loro parti) ed ambienti - nel tessuto urbano od in zona rurale - vincolati ai sensi delle LL. n. 1089/1939 e n. 1497/1939, oppure individuati e vincolati dal PIANO. In tal casi le opere debbono tendere a conservarne, a valorizzarne od a restituirne i valori storico - artistici ed i caratteri architettonici e decorativi, se del caso eliminando eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte, degradanti o semplicemente prive di valore.

3. In ogni caso, le opere di restauro debbono rispettare l'aspetto esterno, l'impianto strutturale tipologico - architettonico dell'interno e le parti decorative dell'edificio, pur risolvendo i problemi igienici e di abitabilità od agibilità.

4. La modifica della destinazione d'uso è consentita - nell'ambito del restauro - soltanto se quella in atto contrasta od è incompatibile:

- con la destinazione d'uso fissata dal PIANO vigente;
- con il carattere storico - artistico dell'edificio - e/o dell'ambiente nel quale esso è inserito;
- con la concezione originaria dell'organismo edilizio; e purché l'intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 18

Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono soggetti a CONC e sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

In particolare essi tendono:

- a modificare le caratteristiche, il taglio e la composizione delle sue unità edilizie e/o l'altezza netta interna dei locali;
- a cambiare - anche parzialmente - la tipologia dell'edificio e/o la o le sue destinazioni d'uso;
- ad adeguare l'edificio ai mutati processi tecnologici e/o produttivi.

2. L'intervento si dice di ristrutturazione semplice se dell'edificio si rispettano:

- le caratteristiche volumetriche sia formali (sagoma) che quantitative;
- l'entità complessiva della superficie lorda di PIANO;
- le estetiche complessive o l'aspetto, salvo limitate e marginali modifiche;
- le destinazioni d'uso in atto, anche in riferimento al tipo di utenza prevalente o specifica.

3. In tutti gli altri casi, in cui le opere sono suscettibili di alterare la fisionomia originaria dell'edificio, si ha un intervento di ristrutturazione composita che - ai fini della CONC e degli obblighi ad essa connessi - viene assimilata ad un intervento di ricostruzione.

4. Ai fini della esatta classificazione dell'intervento, si definiscono:

- "sagoma", il contorno che viene ad assumere l'edificio e che, pertanto, comprende non solo le pareti chiuse che ne definiscono il volume ma un qualsiasi punto esterno di esso;
- "aspetto", l'insieme delle parti esterne dell'edificio, che hanno relazione sia con la sua estetica complessiva (e perciò con le sue caratteristiche architettoniche), sia con le esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello "spazio" (urbano o rurale) in cui l'edificio risulta inserito;
- "destinazione d'uso", l'utilizzazione dell'edificio o di sue parti; si ha "modifica" quando la nuova utilizzazione è diversa dalla precedente, sia che si ponga in contrasto con la destinazione di zona fissata dallo strumento urbanistico o con le norme urbanistico - edilizie vigenti, sia che - pur risultando conforme - richieda l'adempimento di determinati obblighi urbanizzativi e/o dotazioni.

ART. 19

Interventi di conversione d'uso e di trasformazione tipologica

1. Gli interventi di conversione d'uso e/o di trasformazione tipologica degli immobili sono soggetti a controllo Comunale, anche ai fini dell'applicazione delle leggi n. 10/1977 (art. 9 e 10), n. 457/1978 (art. 27) e delle disposizioni regionali in materia. L'AC può consentire la conversione d'uso la trasformazione tipologica soltanto se lo ammettono il PIANO vigente, le norme di RE e le altre norme di legge.

2. Detti interventi sono soggetti a CONC soltanto nel caso in cui, per adattare l'immobile (fabbricato od unità edilizia abitativa o produttiva) ad una nuova destinazione d'uso o per modificarne le caratteristiche tipologiche, occorra eseguire delle opere edilizie; quando ciò non sia necessario, è sufficiente una semplice autorizzazione del Sindaco.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. Nei casi di conversione dell'immobile ad usi produttivi, l'AC deve accertare il rispetto delle leggi (Nazionale e Regionale) sull'inquinamento e la disciplina degli scarichi. Nei casi di trasformazione tipologica, deve valutarne l'opportunità anche sotto il profilo sociale.

4. In ogni caso, l'AC deve accertare che l'intervento sia compatibile con il livello d'infrastrutturazione della zona.

ART. 20

Interventi di ampliamento

1. Sono soggetti a CONC e concernono le opere che tendono ad ingrandire il fabbricato, creando volumi aggiuntivi o ricavando superfici di piano supplementari.

2. Essi consistono perciò:

- nell'aggiunta di nuovo volume edilizio ad un edificio esistente, mediante ampliamento in senso verticale (sopralzo) od in senso orizzontale (astensione); oppure mediante la chiusura di spazi privati già aperti (portici, tettoie, fienili, androni, balconi, verande, altane, pensiline, ecc.);
- nella creazione di nuova superficie di piano mediante la costruzione di soppalchi o mediante la modifica dell'altezza dei piani.

ART. 21

Interventi di demolizione

1. Concernono le opere di demolizione - in via definitiva o finalizzata alla ricostruzione - di volumi edilizi o di superficie di piano esistenti, nonché le opere di sbancamento, di livellamento, di sgombero ed ogni altro lavoro necessario allo scopo.

2. Sono soggetti di norma a specifica CONC, salvo gli interventi di demolizione definitiva effettuati in attuazione di un'esplicita previsione del PIANO, che sono invece soggetti a semplice autorizzazione.

3. I fabbricati che vengano per qualsiasi motivo demoliti - anche per cause naturali - potranno essere ricostruiti solo in conformità alle norme dire ed alle previsioni del PIANO vigenti al momento della richiesta di edificazione, salvo contraria e prevalente disposizione di legge nei casi di calamità.

ART. 22

Interventi di ricostruzione

1. Sono soggetti a CONC - e consistono nel rifacimento totale o parziale di un fabbricato, rispettando le linee essenziali e le caratteristiche fondamentali - e perciò non soltanto le caratteristiche utilizzative ma anche le caratteristiche dimensionali (cubatura, ingombro volumetrico, sagoma, superficie coperta, altezze, superficie lorda complessiva di piano, ecc.) - di quello preesistente ed, eventualmente, l'aspetto estetico.

2. Nel caso in cui nella ricostruzione si rispettino dell'edificio preesistente solo i parametri edilizi (volume globale e/o superficie globale lorda di piano) e la destinazione d'uso, gli interventi si dicono "ricomposizione planovolumetrica" o di "riciclaggio del volume" e, sono anch'essi soggetti a CONC.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. In fine, se riedificazione si osservano nuovi criteri dimensionali costruttivi ed architettonici, per cui si ottiene un edificio sostanzialmente diverso dal precedente, col quale ha in comune solo l'area utilizzata (o gran parte di essa), allora si configura senz'altro un intervento di nuova costruzione.

ART. 23

Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti a CONC, se del caso previo PA. Essi concernono tutti i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati (anche se questi ultimi non comportano alcuna manomissione del suolo), nonché i camini industriali.

2. Si considerano altresì nuove costruzioni:

- gl'involucri mobili che insistono sul terreno;
- le baracche ad elementi componibili in legno, metallo o conglomerato armato;
- le costruzioni leggere anche prefabbricate;
- i palloni di plastica pressurizzati;
- i tendoni ed i box prefabbricati, anche in lamiera;
- le tettoie di protezione per mezzi meccanici, materie prime, semilavorati o prodotti finiti, siano essi alla rinfusa od in confezioni;
- le vetture (roulotte, case mobili e simili), quando non siano utilizzate come mezzo di trasporto e si verifichi una delle seguenti condizioni;
- siano adagiate, ormeggiate od incorporate nel terreno in modo fisso;
- siano stabilmente collegate ad un pubblico servizio, puntuale od a rete (fognatura, acquedotto, energia elettrici, telefono, ecc.) od usino di un equivalente servizio in modo autonomo (pozzo, fossa perdente, generatore elettrico, ecc.);
- abbiano carattere d'insediamento continuativo o stagionale;
- vengano utilizzate come abitazioni od ambienti di lavoro con presenza prolungata di persone, oppure siano destinati a funzioni complementari, come depositi, magazzini, box, ecc..

3. Si considerano infine nuove costruzioni gl'interventi di ricostruzione ottenuti mediante "SVUOTAMENTO" dell'edificio o di sue parti consistenti.

ART. 24

Interventi di lottizzazione e di frazionamento

1. Sono soggetti ad autorizzazione sulla base di un apposito PA approvato dal CC ad assentito - ove l'impone LUR - della Regione.

2. Gl'interventi di lottizzazione concernono le proposte di utilizzazione edilizia di un'area, previa urbanizzazione ed eventuale frazionamento, indipendentemente dal numero di edifici da realizzare.

3. Gl'interventi di frazionamento concernono le proposte di suddivisione di un'area a destinazione non rurale, il cui uso edilizio, a fini abitativi o produttivi, sia sancito dal PIANO, al fine di ricavarne dei lotti da edificare con singole CONC.

ART. 25

Interventi di urbanizzazione

1. Sono soggetti a CONC, se del caso previo PA. Essi concernono le opere preordinate

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

all'edificazione oppure al servizio di edifici esistenti, che siano comunque necessarie:

- per rendere abitabili gli edifici (opere di urbanizzazione primaria elencate all'art. 4 della L. n. 847/1964);
- per rendere possibile o più agevole la vita associata (opere di urbanizzazione secondaria elencate all'art. 44 della L. n. 865/1971);
- per realizzare lo sfruttamento od il trasporto di risorse collettive;
- per infrastrutturare il territorio.

2. Sono altresì interventi di urbanizzazione tutti i manufatti che modificano stabilmente il terreno, per un uso per cui si richieda una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza, sia per l'armonico sviluppo dell'abitato che per il razionale assetto dell'ambiente.

3. Sono perciò tali:

- la costruzione e l'apertura al pubblico transito di portici;
- i passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree pubbliche;
- le strade private, anche se chiuse da cancelli di estremità;
- gli scavi ed i rinterramenti strumentali ad opere di urbanizzazione, nonché le gallerie e le modifiche al suolo pubblico o privato;
- le opere di sbancamento, di livellamento e di sgombero a cioè tutti i movimenti di terra non richiesti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi con l'esecuzione di opere edilizie;
- i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, termidotti, linee telegrafiche e telefoniche ed impianti analoghi);
- nonché ogni altro oggetto che - a scopo pubblicitario o per altro scopo - venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati o dei manufatti o collocato, con opportuni sostegni, su area pubblica o su area privata, anche se non visibile da spazio pubblico, quando non rientri tra gli interventi "MINORI" già definiti.

4. Si assimila agli interventi di urbanizzazione - ed è perciò soggetta a CONC - l'apertura e la coltivazione di cave e/o miniere, debitamente autorizzate dalla Regione.

ART. 26

Depositi all'aperto

1. L'utilizzo di un'area come "deposito all'aperto" stabile o temporaneo di materiali, quando non rientri già nell'esercizio di un'impresa industriale o commerciale legittimamente insediata nel territorio, costituisce modifiche delle caratteristiche ambientali del territorio ed è quindi soggetto a CONC a norma dell'art. 1 della L. n. 10/1977.

2. Sono pertanto soggette a CONC i depositi all'aperto di materiali vari (alla rinfusa od in cataste); materiali edili, prefabbricati in cemento e ca; componenti per la prefabbricazione ed altri manufatti; legnami, carbone, bidoni, rottami, carta e stracci, automezzi in demolizione (cimiteri auto); nonché i

3. depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case baracche o box prefabbricati, containers e simili.

Sono invece esclusi i depositi effettuati all'interno delle aziende - quando costituiscono le scorte di materie prime per le lavorazioni od i depositi di semilavorati o prodotti finiti - ed i cantieri edili.

4. Qualora le aree da adibire a deposito all'aperto ricadono in zone vincolate dalla L. n. 1497/1939 oppure nei centri storici o nei nuclei d'interesse ambientale, il rilascio della CONC è subordinato alla preliminare autorizzazione del servizio regionale beni ambientali.

5. Sono liberi, invece, i depositi all'aperto di materiali, attrezzi e macchinari agricoli ed i prodotti del suolo, quando siano correlati all'attività agricola e concernano aree ricadenti in zona rurale. Mancando almeno una di queste condizioni, anche questi sono soggetti a CONC.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 27

Variante al progetto

1. Si ha "variante" al progetto cui la CONC si riferisce quando le modifiche che si propongono non sono tali da sovvertire le previsioni originarie, che perciò permangono sostanzialmente rispettate.

2. Le modifiche richieste debbono quindi avere limitata consistenza e scarso valore rispetto all'edificio proposto, nel senso che non ne debbono alterare sostanzialmente *.

- i parametri edilizi (volume globale, superficie coperta, superficie lorda globale di piano, altezza, ecc.);
- le caratteristiche formali (sagoma, aspetto esterno, estetica complessiva);
- le destinazioni d'uso.

3. Le modifiche che eccedono tali precisi limiti non configurano una "variante" bensì un nuovo progetto, che dev'essere oggetto di una nuova CONC.

* "sostanzialmente" è aggiunto nell'atto di C.C. n. 268/85

ART. 28

Progetto di massima

1. Gl'interventi e le opere soggetti a CONC o ad autorizzazione possono essere oggetto di un esame preventivo, presentando all'AC un progetto di massima al fine di accertare:

- la loro conformità alle previsioni del PIANO o di un PA vigente;
- la loro ammissibilità in rapporto all'eventuale ppa vigente od alla esigenza di predisporlo;
- il tipo di PA che occorre eventualmente redigere e la definizione del suo ambito spaziale;
- il tipo di autorizzazione necessaria per l'intervento o per le opere che si propongono;
- l'idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti nella zona, prevista dall'AC o da prevedere in rapporto all'intervento proposto;
- le procedure che il richiedente deve eseguire.

NORME PROCEDURALI - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ART. 29

Interventi minori

1. Alla domanda di CONC o di autorizzazione debbono essere allegati:

- titolo di proprietà o di godimento;
- un estratto di mappa della zona con l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- gli elaborati tecnici necessari a fornire all'AC gli esatti elementi dimensionali, figurativi e funzionali (quattro copie per concessione e due copie per autorizzazione);
- un'esatta e dettagliata descrizione delle opere che si intendono eseguire, anche in relazione alla possibile incidenza dell'intervento sulla sicurezza del traffico e sull'estetica urbana (quattro copie per la concessione e due copie per l'autorizzazione).

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Per gli interventi pubblici riguardanti la segnaletica stradale sono prescritta gli elaborati tecnici raffiguranti tutti gli elementi ubicazionali, dimensionali, figurativi e funzionali, al fine di valutare il loro inserimento nel quadro urbano, anche in rapporto agli altri elementi di arredo.

3. La segnaletica deve essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente.

Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

ART. 30

Interventi di manutenzione ordinaria

1. L'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di migliora deve essere di norma preventivamente segnalata all'AC: possono essere seguiti senza tale formalità soltanto i modesti interventi di riparazione da effettuare all'interno di singole unità immobiliari.

2. La segnalazione o denuncia è obbligatoria nei casi seguenti:

- a) apertura e/o chiusura di porte interne;
- b) costruzione (in muratura) di arredi fissi;
- c) ripristino delle facciate e sostituzione di grondaie pluviali e simili, nel caso in cui si adottino materiali aventi le stesse caratteristiche e gli stessi colori di quelli preesistenti (nei casi di "difformità" si configura un intervento di altro tipo).

3. La denuncia, redatta su carta legale (più due copie in carta semplice), deve essere firmata dell'interessato e deve contenere la descrizione analitica delle opere che si intendono effettuare, nel caso delle opere di cui alle precedenti lettere a b si debbono allegare alla denuncia i disegni in triplice copia, firmati da un tecnico libero professionista. Nel caso delle opere di cui alla precedente lettera c si debbono allegare alla denuncia due fotografie a colori dell'esistente (nel formato 18 x 24) ed una planimetria nella scala 1:2000 con l'ubicazione dell'edificio.

4. Il ripristino delle facciate di edifici vincolati dalle LL n. 1089/1939 e n. 1497/1939 od interessati da vincolo artistico - ambientale imposto dal PIANO è soggetto a CONC. E' parimenti soggetto a CONC l'insieme di più interventi di manutenzione ordinaria o di migliora, quando si configuri una "riqualificazione" dell'immobile, anche in relazione alle previsioni del PIANO vigente od adottato.

5. Ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'AC si riserva ogni possibilità d'intervento nel caso in cui le opere effettuate risultassero eccedenti per quantità o difformi per qualità da quelle segnalate, secondo le indicazioni sopra formulate.

ART. 31

Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico tecnologico e funzionale, consolidamento

1. Alla domanda di autorizzazione o CONC debbono essere allegati i seguenti elaborati:

- a) planimetria generale in scala 1:2000 od 1:1000 che consenta di individuare la localizzazione dell'intervento;
- b) progetto in scala 1:1000 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

c) documentazione fotografica per gli interventi sulle parti esterni e del fabbricato;

2. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte di chi non lo abita, la domanda di autorizzazione s'intende accolta ove il Sindaco lasci trascorrere - senza pronunziarsi - 90 giorni dalla data della richiesta. In tal caso - a norma dell'art. 48 della L. n. 457/1978 - il richiedente può avviare i lavori programmati dandone comunicazione al Sindaco.

ART. 32

Interventi di risanamento igienico, restauro e risanamento conservativo

1. Alla domanda di CONC dev'essere allegata la seguente documentazione (in quattro copie):

a) Elaborati di analisi dello stato di fatto:

- 1) inquadramento dell'intervento nel P.P.: (planimetria n. categorie di intervento)
- 2) estratto catastale autentico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi di tutte le proprietà comprese nell'intervento;
- 3) rilievi quotati dello stato di fatto della unità edilizia: piante, prospetti, sezioni (con indicazione di tipo e dimensioni delle forature, ubicazione e dimensione degli scarichi verticali, immissione nella pubblica fognatura, ecc.), scala 1:50, particolari costruttivi, architettonici e di rifinitura, scala 1:20, eventuali scoperti di pertinenza con indicazioni delle essenze e relativo posizionamento, scala 1:50;
- 4) sezione stradale e altimetrica dell'immediato intorno dell'unità edilizia, scala 1:50;
- 5) documentazione fotografica dello stato di fatto (tendente ad evidenziare i particolari qualificanti l'esterno, l'interno e l'insieme) in stampe di misura minima cm. 13 x 18;
- 6) elenco ed indicazioni dei materiali presenti nelle singole componenti del manufatto (comprese le finiture);
- 7) relazione dettagliata sugli elementi strutturali verticali ed orizzontali dell'interno edificio e unità con particolare riguardo al tipo, alla tessitura, ad allo stato di conservazione;
- 8) indagine storica; eventuali altre notizie e documentazioni reperibili.

b) Elaborati di progetto:

- 1) piante, prospetti, sezioni quotate in scala 1:50 comprensivi:
 - specificazione degli apparecchi igienici da installare e relativo ingombro;
 - ubicazione, dimensioni e caratteristiche degli scarichi verticali, dei pozzetti di ispezione delle acque meteoriche, delle acque chiare (BIANCHE) e nere, delle fosse biologiche e di qualsiasi altro impianto di depurazione, di tutte le condutture interrate e relative quote dal perimetro dell'edificio fino all'immissione nella pubblica fognatura o nel corpo idrico scelto per lo smaltimento finale;
 - eventuali particolari architettonici in scala 1:20
- 2) planimetrie in scala 1:50 in cui vengano riportate le destinazioni d'uso previste dal progetto ai vari piani di vita e degli eventuali scoperti di pertinenze, nonché la sistemazione di questi ultimi (pavimentazioni, manti erbosi, recinzioni, piantumazioni);
- 3) relazione dettagliata sulle tecnologie di consolidamento e restauro, sulle soluzioni statiche e costruttive proposte, con indicazioni generali delle stesse su grafici in scala 1:50 e particolari in scala 1:20;
- 4) elenco dettagliato ed indicazione dei materiali (tipo, trattamento, colorazione, ecc.) che si intendono usare in tutte le parti dell'intervento.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 33

Interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, ricostruzione e nuova costruzione

1. Alla domanda di CONC deve essere allegata la seguente documentazione in quattro copie:
 - a) stralcio della tavola di azionamento del PIANO vigente, nonché del PA e del ppa (qualora esistano) con l'ubicazione dell'area su cui intende intervenire;
 - b) planimetria generale, in scala 1:2000 od 1:1000, dell'intero isolato interessato dalle opere in progetto e di una fascia di 50 m, oltre gli spazi pubblici che delimitano l'isolato stesso da ogni lato; essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti e quelli in progetto, l'orientamento ed i mappali della proprietà interessata;
 - c) planimetrie orientate, in scala 1:5000 od 1:2000, estese ad una congrua zona circostante e corredata dei calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e di RE; in particolare dovrà darvisi dimostrazione che tutti i parametri di edificazione sono stati osservati (calcolo del volume edilizio globale o della superficie lorda di piano; rapporto di copertura; regolamentarità degli interventi cortili; distanze dai confini e distacchi da altri fabbricati; distanze dal filo o dall'asse stradale; quote altimetriche principali, comprese quelle del terreno naturale e del terreno sistemato);
 - d) progetto quotato in scala 1:100 (1:200 per edifici molto vasti), comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche se non abitabile; le coperture; i volumi tecnici; i prospetti - con quelli di eventuali edifici contigui - di tutte le parti che prospettano su spazi pubblici, nonché le sezioni delle parti più interessanti dell'edificio;
 - e) pianta del piano terreno di ogni edificio in progetto sulla quale siano indicati:
 1. l'allineamento stradale;
 2. l'ubicazione e la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede, compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti;
 3. le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale;
 4. il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita;
 5. la dimostrazione della prescritta dotazione minima di posteggi (privati e di uso pubblico);
 6. il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con l'indicazione delle recinzioni e dei muri di sostegno;
 - f) i particolari costruttivi ed architettonici delle facciate dell'edificio in scala 1:20, con le relative piante e sezioni;
 - g) l'indicazione nella relazione, dell'esistenza dei punti di prelievo ed immissione nelle reti esistenti, degli impianti;
 - h) la documentazione (prevista dalle vigenti norme) sugli scarichi delle acque di rifiuto; gli insediamenti abitativi che scaricano in corsi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo sono soggetti agli obblighi specificati per gli edifici in tutto od in parte produttivi. Per gli edifici parzialmente produttivi, nuovi o da ristrutturare, si debbono indicare le opere e gli accorgimenti diretti a rendere gli scarichi conformi alle norme regionali eventualmente vigenti, producendo la documentazione tecnica e l'impegnativa di osservanza delle norme in materia di scarichi. Gli obblighi di cui sopra vanno osservati anche nel caso di ristrutturazione tecnologica di edifici produttivi (in tutto od in parte) esistenti;
 - i) titolo di proprietà o di godimento;
 - l) i disegni vistati ed approvati da eventuali organi sovracomunali, quando l'edificio sia soggetto ad autorizzazioni speciali (soprintendenza ai Monumenti o corrispondente Servizio regionale, ANAS, Amm.ne Provinciale, Servizio regionale delle Foreste, Genio civile nel caso di opere in c.a., Presidente della GR) nonché dal Comando VVF.
 - m) eventuale atto pubblico di asservimento;
 - n) la specifica della quantità di edificazione (mc di volume per gli edifici residenziali e mq di slp per le opere e gl'impianti non destinati alla residenza) e degli altri elementi occorrenti per determinare sia il costo di costruzione che gli oneri (urbanizzativi, ecologici ed ambientali).

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Ove ne ravvisi la necessità, l'AC può richiedere in aggiunta:
 - una planimetria generale orientata, in scala 1:2000, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nella zona, rilevate presso l'UTC;
 - una documentazione fotografica, eventualmente a colori, dei luoghi d'intervento e loro adiacenza.
3. Nelle piante debbono essere indicate le dimensioni, il rapporto di aero - illuminazione e la destinazione dei singoli ambienti, nei prospetti debbono essere indicati i materiali impiegati, i colori previsti e le altezze della linea di gronda al piano stradale od a quello del terreno naturale e/o sistemato.
4. Gli elaborati debbono essere tutti chiaramente leggibili e, debbono essere accompagnati da una relazione tecnica illustrativa.
5. I disegni debbono inoltre indicare i camini, gli abbaini ed il modo di accedere alla copertura.
6. Quando le nuove costruzioni ricadono in zona interessata da vincolo ambientale, gli elaborati debbono essere integrati da quelli previsti dall'art. apposito.

ART. 34

Interventi di conversione d'uso e trasformazione tipologica

1. Quando l'intervento richiede l'esecuzione di opere edilizie, esso viene assimilato ad un intervento di ristrutturazione e pertanto alla domanda di CONC dev'essere allegata, in 4 (quattro) copie la documentazione richiesta per quest'ultimo tipo d'intervento.
2. Quando l'intervento non richiede l'esecuzione di opere edilizie, la domanda di autorizzazione dev'essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:
 - a) stralcio della tavola di azionamento del PIANO vigente, con la localizzazione dell'immobile di cui si chiede la conversione d'uso o tipologica;
 - b) planimetria in scala 1:2000 od 1:1000 della zona, con l'indicazione dei servizi e delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell'immobile;
 - c) piante di tutti i piani, sezioni significative del fabbricato;
 - d) relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla sua compatibilità con il livello di infrastrutturazione della zona;
 - e) eventuale documentazione relativa all'osservanza delle norme in materia di scarichi.
3. L'intervento autorizzato dev'essere eseguito, a conversione effettuata da una regolare licenza di utilizzazione.

ART. 35

Interventi di demolizione

1. Alla domanda di CONC dev'essere allegata la seguente documentazione in 4 (quattro) copie:
 - planimetrie quotate dell'area in scala 1:2000;
 - quadro d'insieme della zona circostante, composto da:
 - a) planimetria della zona in scala 1:2000 od 1:1000;
 - b) stralcio del PIANO vigente;
 - c) eventuale copia del PA vigente;
 - piante e sezioni del fabbricato in scala 1:100 o 1:200, con indicate le strutture da demolire;
 - documentazione fotografica e rilievo quotato dell'esistente, per l'eventuale cal

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

colo del volume o della superficie lorda di piano;

- rilievo e descrizione dell'eventuale patrimonio arboreo e naturale dell'area di pertinenza;
- relazione illustrativa;
- indicazione degli estremi di presentazione dell'eventuale domanda di CONC per nuove costruzioni sulla medesima area.

2. Il rilascio della CONC per la demolizione è subordinato al preventivo o contemporaneo rilascio della CONC per nuova costruzione o per altri interventi da compiere sull'area interessata, salvo che si tratti:

- di edifici la cui demolizione sia prevista dal PIANO vigente o dal PA, oppure sia necessaria per accertare deficienze statiche;
- di area che, per convenzione da trascrivere, sia destinata - in tutto od in parte - a spazio od a servizio pubblico.

3. Il rilascio della CONC è inoltre subordinato:

- alla condizione che il corpo di fabbrica da demolire sia già libero da persone e da cose; nel caso di demolizione parziale dovranno essere salvaguardate da stabilità e l'utilizzazione della residua parte di fabbricato;
- alla disinfezione del fabbricato;
- alla chiusura degli sgombri di fognatura che rimangono inutilizzati;
- alla sistemazione e recinzione dei terreni che non abbiano utilizzazione immediata;
- alla protezione e conservazione dell'eventuale patrimonio arboreo e naturale.

4. In caso d'inosservanza degli impegni di cui sopra o di mancata perfetta esecuzione delle operazioni richieste, l'AC può effettuare l'intervento sostitutivo a carico dell'inadempiente.

5. La CONC di demolizione non può essere rilasciata per gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico dalle vigenti leggi per la conservazione del patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale, né per gli immobili indicati come tali dal PIANO vigente e dai suoi PA.

ART. 36

Interventi per formazione e modifica di giardini

1. Alla domanda di CONC per gli interventi diretti alla realizzazione di giardini debbono essere allegati in 4 (quattro) copie:

- a) planimetria in scala 1:500 che consenta di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed in riferimento alle eventuali presenze di verde nelle zone adiacenti;
- b) planialtimetrica e sezioni in scala 1:200 relative alle costruzioni, ai distintivi ed all'alberature, con l'indicazione delle essenze che saranno utilizzate o di altri elementi significativi del progetto;
- c) progetti esecutivi delle eventuali opere minori previste;
- d) relazione tecnico - botanica cedette de tecnico competente.

2. Nel caso d'intervento sulla vegetazione arborea esistente su aree che ricadono in zone vincolate ai sensi della L. n. 1497/1939 oppure nei centri storici e nei nuclei d'interesse ambientale, il rilascio della CONC è subordinato, nell'ordine, alle autorizzazioni del competente Ispettorato forestale e del Servizio regionale beni ambientali.

ART. 37

Interventi di frazionamento ed urbanizzazione di aree edificabili

1. Le aree in edificate comprese in zone a destinazione non rurale e di cui il

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

PIANO prevede l'edificabilità non possono di regola essere frazionate od urbanizzate se non nell'ambito di un PL, regolarmente autorizzato dell'AC.

2. Chi intenda procedere al frazionamento delle aree od alla loro urbanizzazione deve quindi predisporre un PL conforme alle prescrizioni del PIANO e chiedere la necessaria autorizzazione.

3. Il PL non occorre se non è prescritto dal PIANO e può non essere richiesto nel caso in cui l'area da frazionare o da urbanizzare:

- sia interna al perimetro del centro edificato;
- i lotti risultanti siano pochi da non richiedere opere di urbanizzazione aggiuntive;
- le opere di urbanizzazione consistano nei semplici allacciamenti ai servizi canalizzati esistenti sul perimetro dell'area.

ART. 38

Depositi all'aperto

1. Alla domanda di concessione debbono allegarsi:

- un estratto di mappa della zona con l'ubicazione dell'area che s'intende adibire a deposito;
- stralcio del PIANO da cui sia possibile desumere - per l'area in questione - sia la destinazione d'uso che i vincoli di varia natura (paesistico, idrogeologico, ecc.) che la concernono (4 copie);
- relazione illustrativa che precisi la durata del deposito e la natura dei materiali che s'intendono depositare, perché l'AC possa valutare la possibile incidenza dell'intervento sulle caratteristiche dell'ambiente, sulla sicurezza del traffico, sulle condizioni igieniche della zona ecc. (4 copie);

2. Il richiedente deve inoltre produrre un atto unilaterale d'obbligo in cui s'impegna a rimuovere il deposito a proprie cure e spese - su semplice invito o su ingiunzione dell'AC motivata da insindacabili motivi - anche prima della scadenza del termine a suo tempo eventualmente concesso ed a ripristinare lo stato ambientale precedente.

3. Nel caso in cui l'area oggetto della CONC ricade in zone di valore ambientale, vincolata dalla Legge n. 1497/1939 o dal PIANO, si segue la procedura fissata dall'apposito articolo del RE.

ART. 39

Interventi di lottizzazione

1. Alla domanda di lottizzazione deve essere allegata la seguente documentazione in quattro copie:

- a) lo stralcio eventuale del ppa da cui risulti la previsione dello studio del PL;
- b) lo stralcio del PIANO, con le previsioni per la zona in oggetto;
- c) gli eventuali vincoli e le servitù gravanti sull'area;
- d) le norme di attuazione che ne disciplinano l'utilizzazione edilizia;
- e) il rilievo topografico od aerofotogrammetrico quotato dell'area, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento e del piano di spicco dei singoli edifici previsti;
- f) l'estratto catastale delle zone allo studio e delle aree circostanti, che - per caratteristiche tipologiche o per altri motivi - siano da considerare parte integrante della zona;
- g) l'elenco degli intestatari di ciascuna particella fondiaria interessata;
- h) la planimetria dello stato di fatto alla stessa scala del PL, con la individuazione delle presenze naturalistiche ed ambientali, nonché degli eventuali vincoli esistenti (idrogeologici, storico - artistici, ambientali o di altra natura);

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- i) la rete viaria interna e quella di allaccia - mento agli spazi pubblici, con l'indicazione di quanto esiste e di quanto viene proposto;
- l) la delimitazione e l'estensione dei singoli lotti edificabili (frazionamento);
- m) la disposizione planovolumetrica, la tipologia e la destinazione dei fabbricati esistenti da conservare e dei fabbricati proposti;
- n) le eventuali utilizzazioni in sottosuolo e la localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati;
- o) il calcolo della volumetria globale o della superficie lorda di piano complessiva proposte, nei limiti della densità edilizia o dell'indice di sfruttamento fissati per la zona da lottizzare e tenuto conto dell'eventuali trasformazioni e modificazioni da apportare agli edifici esistenti;
- p) l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio residenziale e della slp di ciascuna costruzione od impianto destinato ad usi diversi;
- q) le aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima fissata dalle norme nazionali (D.M. n. 1444/1978) o regionali vigenti. Dette aree sono da accedere gratuitamente all'AC se sono graficamente delimitate dal PIANO; mentre sono - di massima - da monetizzare se manca tale delimitazione;
- r) la rete dei servizi canalizzati, con gli allacciamenti alle reti esistenti o previste;
- s) le quote relative alla larghezza delle strade, ai distacchi fra i fabbricati, alle altezze ed alle dimensioni degli edifici, agli arretramenti;
- t) la dimostrazione numerica della conformità alle norme di ciascun parametro di edificazione e della loro reciproca congruità;
- u) i calcoli relativi alle dotazioni previste (parcheggi, campi di gioco, verde primario, ecc.), da riassumere in una tabella sinottica di verifica degli standard urbanistici;
- v) la toponomastica, l'orientamento e le alberature esistenti o proposte;
- x) eventuali fotografie di plastici e dell'ambiente, disegni delle ombre e quant'altro si ritenga di produrre per un giudizio meditato del progetto;
- y) relazione tecnico - urbanistica sui caratteri e l'entità dell'intervento, sulla soluzione proposta e sulle tipologie edilizie adottate per l'insediamento proposto.

2. Se il PL non fosse esteso all'intero isolato, debbano essere evidenziati i volumi edilizi esistenti nei lotti limitrofi alla zona da lottizzare, anche di quelli situati al di là delle strade di contorno, ai fini di un corretto ambientamento degli edifici che si propongono.

3. Debbono essere inoltre indicati, in apposite tavole, i servizi e le opere urbanizzative esistenti o programmate necessarie all'isolato, all'unità di azionamento, alla zona od all'area da edificare; le rettifiche di confine; le compensazioni fra proprietari; la ripartizione degli oneri urbanizzativi tra quanti vi sono obbligati e quant'altro è necessario al fine di realizzare l'edificazione programmata.

4. Se il PL investe aree del centro storico od edifici d'interesse archeologico, monumentale o storico - ambientale, così dichiarati dalle leggi vigenti o classificate dal PIANO, la documentazione dev'essere integrata da:

- un'indagine urbanistica che illustri le caratteristiche della struttura urbana nei suoi elementi fisici e socio - economici;
- una serie di schede storico - critiche degli edifici tutelati o comunque da sottoporre ad interventi di consolidamento, di restauro conservativo o restituivo, di ristrutturazione o di risanamento.

5. Nel caso d'intervento in zona soggetta a vincolo idrogeologico, è necessario allegare alla documentazione una relazione geologica particolareggiata delle aree da lottizzare.

6. Nella caso di insediamenti in tutto od in parte produttivi e nel caso di insediamenti abitativi in cui liquami non debbano recapitarsi nella fognatura comunale, in aggiunta alla documentazione precedente si debbono produrre la documentazione tecnica e l'impegnativa richieste da eventuali norme regionali, miranti a garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di scarichi. Copia della documentazione tecnica va trasmessa contestualmente all'ENTE cui, per territorio, compete il controllo degli scarichi.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 40

Variante al progetto

1. Alla domanda di variante deve essere allegata in quattro copie, la stessa documentazione presentata per l'intervento cui si riferisce, sulla quale debbono evidenziarsi le modifiche che si intendono apportare al progetto a suo tempo approvato.

ART. 41

Progetto di massima

1. Alla domanda di esame preventivo deve essere allegato, in duplice copia, un progetto di massima dell'opera (fabbricato, manufatto, lottizzazione, ecc.) oggetto dell'intervento.

Il progetto di massima deve contenere tutti gli elementi descrittivi o di calcolo necessari perché l'AC possa verificare la conformità dell'intervento all'eventuale ppa vigente nonché alle previsioni ed alle prescrizioni del PIANO o del PA; deve inoltre specificare quale tipo di autorizzazione si ritiene necessaria e dimostrare idoneità delle opere urbanizzative esistenti nella zona, in rapporto all'intervento proposto.

Inoltre, deve contenere indicazioni circa:

- a) il tipo e la qualità dell'intervento in relazione all'ambiente;
- b) la soluzione planovolumetrica proposta e l'inquadramento ambientale degli edifici previsti;
- c) le destinazioni d'uso e le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari;
- d) l'indicazione sommaria, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio residenziale e/o della superficie lorda di piano prevista per ciascun edificio od impianto destinato ad usi non residenziali;
- e) le soluzioni proposte per la sistemazione del terreno scoperto e per le opere di urbanizzazione;
- f) gli schemi di accesso e di allacciamento alle infrastrutture tecnologiche e di viabilità;
- g) l'eventuale schema di convenzione che regolerà i rapporti con l'AC.

2. Nel caso di insediamenti produttivi, dovrà essere allegata una dettagliata relazione relativa all'attività che si intende esercitare, nonché i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per gli scarichi delle acque.

3. Gli allegati grafici debbono essere redatti in scala adeguata all'intervento proposto.

4. Il Sindaco, acquisiti i pareri dell'UTC, dell'ufficiale Sanitario e della CE, comunica all'interessato l'esito delle verifiche eseguite e si pronunzia circa l'ammissibilità dell'intervento proposto con il progetto esibito.

Tale comunicazione non dà tuttavia titolo al rilascio della CONC, che resta subordinato all'esame istruttorio del progetto definitivo dell'intervento.

ART. 42

Autorizzazioni speciali

1. I progetti relativi ad immobili ai sensi delle LL. n. 1497/1939 e n. 1089/1939, ovvero relativi ad opere da eseguire in immobili attigui a stabili vincolati, sono sottoposti al preventivo nulla - osta della competente Soprintendenza ai Monumenti e/od equivalente organo regionale.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Le opere progettate su terreni attigui a quelli di proprietà dell'ANAS e dell'AP de in particolare alle relative strade (statali, provinciali od in manutenzione all'ANAS ed all'AP) sono subordinate al preventivo nulla - osta di detti enti, per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.

3. Le opere in ca normale o precompresso e le opere a struttura metallica debbono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del Genio Civile competente per territorio, prima del loro inizio, secondo il disposto della L. n. 1086/1971 e dalle eventuali leggi Regionali.

4. Debbono essere sottoposti al visto ed all'approvazione del Comando dei VVF i seguenti progetti:

- a) i progetti di nuovi impianti o costruzioni; i progetti di modifica di quelli esistenti; i progetti di aziende e lavorazioni di cui agli art. 36 e 37 del DPR n. 547/1955 ed alle tabelle A e B del DPR n. 689/1959;
- b) i progetti di edifici civili ed industriali (nonché di modifica di quelli esistenti) in cui si svolgono, o sono installate, le attività pericolose elencate nel DI n. 1973/1965 (art. 4 della L. n. 965/65);
- c) i progetti di edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 mt., od inferiore se destinati alle collettività (scuole, ospedali, biblioteche) o comunque frequentati, locali di pubblico spettacolo;
- d) i progetti di edifici civili aventi altezza in gronda inferiore ai 24 mt. ed unità immobiliari al di sopra del 2° piano, quando non siano accessibili, da strada pubblica, alle autoscale dei VVF.

I progetti di cui sopra dovranno essere redatti conformemente alle disposizioni di sicurezza emanate od emanante dal Ministero dell'Interno - Dir. Gen. dei servizi Antincendio e della Protezione Civile - a norma dell'art. 28 della L. n. 1570/1941, confermato dall'art. 1, comma A, della legge n. 469/1961.

5. Le opere progettate in zone soggette a vincolo idrogeologico debbono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del RD n. 3267/1923, concessa dal Presidente della GR; analoga autorizzazione del Presidente della GR debbono ottenere le opere d'interesse pubblico da realizzare nelle aree soggette - con LR - a vincolo di tutela naturalistica e/ o paesaggistica (rive dei mari, sponde dei laghi e dei fiumi, aree a parco, zone con particolari connotati ambientali, ecc.).

6. I progetti di opere eseguite ai sensi del TU n. 1755/1933 e di opere che comportano l'occupazione di aree demaniali, debbono ottenere l'autorizzazione regionale, previo visto di conformità apposto dal Genio Civile, seguendo la procedura indicata da eventuali disposizioni regionali.

7. Nei casi in cui sussistano altri vincoli (minerario, militare, aeronautico, di elettrodotto o di altra natura), dev'essere richiesto, con le modalità del presente articolo, il nulla - osta alla competente autorità.

ART. 43

Interventi in zone di valore ambientale ed architettonico

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale prescritta per gl'interventi nelle zone vincolate dalla L. n. 1497/1939 oppure dal PIANO (centri storici e nuclei d'interesse ambientale), gl'interessi debbono farne domanda al Servizio regionale beni ambientali.

2. Qualora l'intervento concerna un edificio a sua volta vincolato dalla L. n. 1089/1939, esso dovrà essere stato preventivamente approvato - per le parti di competenza - dalla Soprintendenza ai Monumenti, il cui parere non sostituisce il prescritto nulla - osta regionale.

Il procedimento di cui sopra dev'essere seguito anche se l'immobile oggetto dell'intervento a pubbliche amministrazioni, enti ed istituti legalmente riconosciuti; nonché nel caso di opere pubbliche.

3. Gl'interventi sulla vegetazione arborea debbono essere autorizzati

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

preventivamente dal competente Ispettorato forestale, anche se la zona non risulta coperta da vincolo idrogeologico.

4. E' soggetto all'autorizzazione del Servizio regionale beni ambientali anche l'utilizzo, permanente o temporaneo, di aree a scopo di deposito all'aperto di materiali, manufatti, rottami, automezzi in demolizione nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case o baracche o box prefabbricati, containers e simili.

NORME PROCEDURALI - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO

ART. 44

Interventi vietati od ammessi eccezionalmente

1. In ottemperanza alle prescrizioni del RD n. 2105/1937, art. 4, negli edifici che, per destinazione d'uso strutture distanze ed altezza, non rispondono alle norme del presente RE, è vietato eseguire che eccedano l'ordinaria manutenzione, a meno che i proprietari adeguino gli edifici stessi alle norme regolamentari.

2. Qualora un intervento si renda necessario ed urgente:

- per tutelare la pubblica incolumità
- per evitare danni agli edifici od agl'immobili vicini;
- per evitare ulteriori maggiori ed irreparabili danni all'immobile stesso;

esso può essere effettuato senza CONC od autorizzazione sostitutiva.

3. In tal caso il proprietario è tenuto a farne denuncia all'AC nel termine di tre giorni (lavorativi) descrivendo la situazione che si è venuta a creare e le opere che ritiene strettamente indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo imminente o di danno emergente. Nel termine dei successivi sette giorni, egli deve inoltre produrre una perizia tecnica che giustifichi l'intervento effettuato nonché la documentazione pertinente alle opere effettuate.

4. Sono escluse le opere eccedenti quelle strettamente richieste dalla situazione di emergenza, le quali possono effettuarsi solo seguendo le normali procedure.

ART. 45

Richiesta della - CONC - o dell'autorizzazione

1. La CONC o l'autorizzazione possono essere richieste dal proprietario dell'area (o da un suo rappresentante o mandatario) oppure da altri soggetti che abbiano titolo per chiederla, quali:

- l'enfiteuta, per gl'interventi che gli sono contrattualmente consentiti;
- il locatario, per le opere manutentive;
- il superficiario, che abbia il diritto di costruire (fuori od entro terra);
- il titolare di qualsiasi altro diritto reale (di servitù prediale, d'uso, di abitazione) o soggettivo che lo legittimi al godimento del bene, per i soli interventi connessi a tale godimento; nonché
- l'usufruttuario, per gli interventi manutentivi, di consolidamento, di risanamento e di restauro.

2. Nel caso di immobili di proprietà dello stato, la CONC o l'autorizzazione possono essere richiesta da chi sia munito di un titolo - rilasciato dall'organo statale competente - che gli conferisca il pieno godimento dell'immobile.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 46

Adempimenti relativi alla - CONC -

1. La domanda di CONC dev'essere redatta su un modulo predisposto dall'AC, da completare in ogni sua parte.
2. Il richiedente ha in particolare l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e quella attuale, nel caso di opere in edifici esistenti); i rapporti di vicinanza; i vincoli di carattere storico, artistico, paesistico od ambientale; gli eventuali vincoli del PIANO ed ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area o l'erigendo edificio.
3. Sulla domanda di CONC dev'essere inoltre dichiarata, attraverso l'elencazione delle caratteristiche tipologiche dell'edificio previsto dal progetto, a quale classe di edifici esso appartiene (se la casa appartiene alla categoria di lusso, si farà riferimento al DM 2 Agosto 1969 concernente le abitazioni di lusso); ciò al fine di applicare correttamente il contributo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione, di cui alla L. n. 10/1977.
4. La domanda e gli elaborati di progetto debbono essere firmati, con l'indicazione del rispettivo domicilio:
 - a) dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente);
 - b) dal proprietario del terreno (quando sia persona diversa del committente) o dal legale rappresentante del proprietario o dei condomini, a norma delle disposizioni del Codice Civile (Capo II, Titolo VIII, libro III);
 - c) dal progettista il quale deve essere professionista (Ingegnere, Architetto, Agronomo, Geometra, Perito industriale edile od agrario) iscritti ai rispettivi Albi Professionali.
5. La designazione del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori - che in nessun caso potrà essere il direttore dei lavori - può essere fatta successivamente alla presentazione della richiesta, ma prima dell'inizio dei lavori. L'esecutore deve indicare contestualmente all'AC il tecnico responsabile del cantiere - laureato o diplomato -.
6. Per le comunicazioni inerenti al progetto il richiedente potrà eleggere domicilio presso il direttore dei lavori.

ART. 47

Adempimenti relativi all'isolamento termico

1. Nuovi edifici

A norma dell'art. 14/1 della legge n. 373/1976, il Sindaco può autorizzare la costruzione di nuovi edifici solo se le caratteristiche di isolamento termico sono comprese nei limiti fissati dal DM 10.03.1977.

Per garantire il rispetto di tale normativa, integrata da quella dell'apposito DR, il Committente, prima della dichiarazione d'inizio lavori, deve depositare presso l'UTC la documentazione inerente l'isolamento termico, prescritta dall'art. 19 del DPR 28.06.1977, n. 1052.

Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il Committente deve depositare, insieme al progetto di variante, una documentazione tendente a dimostrare che - nonostante le modifiche - le prescrizioni di legge permangono rispettate.

2. Edifici esistenti

A norma dell'art. 14/2 della L. n. 373/1976, il Sindaco può disporre che le caratteristiche di isolamento termico prescritte per gli edifici nuovi siano applicate - sentita

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

la CE - anche agli edifici esistenti da ristrutturare, dotati o da dotare di impianto di riscaldamento, dopo avere accertato che sussistano le condizioni tecniche.

In tal caso la documentazione richiesta dall'art. 19 del DPR 28.06.1977, n. 1052 va prescritta all'UTC prima del rilascio della CONC.

ART. 48

CONC in attuazione del ppa

1. Il proprietario di un'area delimitata dal ppa vigente e - per esso - qualunque altro soggetto titolare di un diritto reale o soggettivo di godimento della stessa, è tenuto a chiedere la CONC nei termini fissati dal ppa - in mancanza - entro la sua scadenza, onde non incorrere nell'esproprio dell'area ai sensi della L. n. 10/1977 (art. 13/6).

2. Si applicano le disposizioni di eventuali LR che disciplinano la materia.

ART. 49

CONC per l'edilizia convenzionata

1. Nel caso di un intervento edilizio (di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) da "convenzionare" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 10/1977, il richiedente deve esprimere tale sua disponibilità nella stessa domanda di CONC, anche al fine di poter fruire del contributo di CONC ridotto previsto dalla legge citata.

2. In tal caso, alla documentazione prescritta deve essere allegata una bozza di convenzione con la quale il concessionario s'impegna verso l'AC ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati.

ART. 50

CONC per edilizia di recupero

1. Nel caso di consistenti interventi di recupero edilizio - cioè di interventi volti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente - il rilascio della CONC può essere subordinato alla stipula della "convenzione speciale" di cui all'art. 32 della L. n. 457/1978.

2. La convenzione speciale - da allegare alla domanda di CONC insieme alla documentazione tecnica richiesta dal tipo d'intervento proposto - deve sancire l'impegno del Concessionario di dare in locazione una parte degli alloggi recuperati a soggetti appartenenti a determinare categorie sociali, praticando un canone di locazione concordare con l'AC.

3. I precedenti occupanti degli alloggi hanno la priorità nell'affitto degli stessi.

ART. 51

Adempimenti relativi ai PL

1. Al PL dev'essere allegato uno schema di convenzione (nel caso di lottizzazione

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

convenzionata) oppure uno schema normativo (nel caso di lottizzazione di ufficio) contenenti gli obblighi di cui all'art. 8 della L. n. 765/1967 e ad eventuali norme regionali.

2. Tali schemi debbono contenere l'impegno o l'obbligo di cessione gratuita delle aree di urbanizzazione (primaria e secondaria) e di esecuzione delle opere poste eventualmente a carico del lottizzante; in alternativa, debbono specificare l'impegno o l'obbligo per l'assunzione degli oneri finanziari sostitutivi.

3. Gli schemi debbono infine definire l'importo da versare a garanzia dell'esecuzione delle urbanizzazioni a carico e del rispetto degli obblighi; nonché le modalità ed i tempi - correlati all'eventuale ppa - per ultimare gli interventi previsti; si deve comunque garantire che l'utilizzazione degli insediamenti sarà contestuale a quella delle opere urbanizzative, secondo gli obblighi e le scadenze fissati dalla convenzione.

ART. 52

Approvazione ed attuazione dei PL

1. I PL sono approvati con le modalità fissate dall'art. 8 della L. n. 765/1967 e da eventuali norme regionali, sentito il parere degli uffici competenti (UTC, Ufficiale Sanitario, VVF, Soprintendenza ai Monumenti, Servizio Regionale dei Beni Ambientali, ecc.) e quello della CE; purché risultino osservate le disposizioni relative agli scarichi delle acque di rifiuto.

Intervenute le necessarie autorizzazioni tutorie - laddove richieste - la convenzione dev'essere trascritta sui registri delle proprietà immobiliari, a cura e spese del proponente.

2. In sede di rilascio delle singole successive CONC l'AC può autorizzare limitate modifiche alle proposte planivolumetriche, purché:

- non attengano alla destinazione d'uso oppure alla tipologia ed all'altezza massima degli edifici;
- non alterino il rapporto di copertura globale del suolo, il rapporto di occupazione del sottosuolo oppure la volumetria o la superficie lorda di piano complessiva autorizzati;
- non modificano il rapporto tra aree edificabili private ed aree destinate ad uso pubblico.

3. Ogni variante che non sia di dettaglio dovrà invece essere inquadrata in un nuovo assetto planivolumetrico generale che tenga conto di quanto già realizzato, seguendo la stessa procedura prescritta per l'originaria autorizzazione.

NORME PROCEDURALI - RILASCIO ED USO DELLA CONC

ART. 53

Esame delle richieste di CONC o di autorizzazione e delle denunce

1. Nel caso di interventi soggetti a CONC o ad autorizzazione, i progetti debbono essere esaminati - nell'ordine e per quanto di competenza:

- dall'UTC
- dall'Ufficiale Sanitario;
- dalla CE.

Il rilascio della CONC o dell'autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato all'acquisizione di tali pareri nonché delle autorizzazioni speciali cui eventualmente fossero soggette le opere o gli interventi richiesti.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Nel caso di interventi soggetti a semplice denuncia, la elencazione e/o la descrizione delle opere debbono essere esaminate dall'UTC il quale - ove ne avverta l'esigenza - potrà chiedere il parere dell'Ufficiale Sanitario. Nel caso in cui l'UTC ravvisi che le opere descritte od elencate possano configurare un intervento soggetto a CONC o ad autorizzazione, esso sottoporrà la denuncia alle CE, proponendo contestualmente al Sindaco i provvedimenti necessari ad evitare ogni abuso.

ART. 54

Comunicazione dell'esito

1. La CONC viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto entro i termini di legge, dopo aver acquisito i pareri dell'UTC, dell'Ufficiale Sanitario e della CE, contro l'impegnativa di osservanza dei vincoli del PIANO e della destinazione d'uso, entrambe debitamente trascritte sui registri delle proprietà immobiliari, e contro l'impegnativa a pagare il contributo di concessione di cui alla L. n. 10/1977. A tal fine il Sindaco, ai sensi degli art. 5 e 6 della legge citata, deve notificare al richiedente, con apposita lettera, la entità e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (o delle quote sostitutive); nonché i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori ed ogni altro elemento concernente la loro conduzione. Si eseguono le specifiche procedure eventualmente fissate dalla legge regionale.

2. Ove ricorrano le condizioni per l'esenzione parziale o totale dal pagamento degli oneri urbanizzativi o del contributo di costruzione, debbano citarsi - nell'atto di CONC - le norme di legge che consentono tale esenzione.

3. Entro il termine di cui al precedente cpv. viene comunicato all'interessato l'eventuale rifiuto motivato della CONC. Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il suddetto termine decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti o dei chiarimenti richiesti.

4. La CONC, oltre a contenere il visto dell'Ufficiale Sanitario e gli estremi e le condizioni di condizioni di approvazione delle opere, può contenere l'obbligo di osservare determinate modalità anche esecutive (eventualmente ai fini del DM 2.8.1969), e d'introdurre modifiche al progetto presentato.

5. La CONC e la copia vidimata del progetto da eseguire, restituita dall'AC, dovranno essere tenute nel luogo del lavoro ed esibite agli agenti preposti al controllo. La eventuale richiesta di documenti integrativi di quelli presentati o di chiarimenti potrà essere fatta una sola volta.

ART. 55

CONC gratuita

1. A norma dell'art. 9 della L. n. 10/1977 la CONC è gratuita per i seguenti interventi:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, i vi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 153/1975;
- b) per gl'interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché non comportino aumento della superficie utile di piano e/o mutamento della destinazione d'uso e purché il concessionario si impegni, mediante convezione od atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con l'AC, oltre che a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
- c) per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, nonché per gl'interventi di ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici unifamiliari;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- d) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, compresi i volumi tecnici occorrenti per installare gl'impianti tecnologici;
- e) per gl'impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o d'interesse generale realizzate degli enti istituzionalmente competenti; nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso delle opere di cui al precedente punto a venga mutata, l'esecuzione decade ed il concessionario deve pagare il contributo di CONC nella misura massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'AC.

3. Il concessionario non è tenuto al pagamento del costo di costruzione nel caso di edilizia convenzionata secondo l'art. 7 della L. n. 10/1977 e nel caso d'interventi riguardanti immobili dello stato.

4. La CONC è inoltre gratuita per i seguenti interventi:

- di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale;
- di consolidamento e di risanamento conservativo;
- di demolizione;
- di deposito all'aperto;

nonché per tutti gl'interventi minori che la richiedono.

ART. 56

CONC per edifici non residenziali

1. La CONC relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali o artigianali (per la trasformazione dei beni e la presentazione di servizi) è soggetta al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle spese di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche siano alterate dall'intervento.

L'incidenza di tali opere viene deliberata dal CC in base ai parametri definiti dalla R, secondo quanto disposto dall'art. 10 della L. n. 10/1977.

2. La CONC relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali è soggetta al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di una quota - non superiore al 10% del costo documentato di costruzione - deliberata dal CC in relazione ai diversi tipi di attività.

3. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso dei fabbricati venga mutata, il concessionario deve pagare il contributo di CONC nella misura massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'AC.

ART. 57

Attuazione diretta delle opere urbanizzative

1. Nel caso in cui il Concessionario abbia chiesto di potere realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, egli deve confermare tale disponibilità al Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato - seguendo le procedure fissate da eventuali norme regionali - l'ammontare degli oneri di urbanizzazione a suo carico.

2. In tal caso il Concessionario è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

computo metrico estimativo delle opere; l'AC si pronunzia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed avere accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali di attuazione diretta.

In caso di assenso l'AC fissa i modi e i tempi di realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonché l'entità del contributo di CONC residuo, dedotto l'ammontare delle opere che verranno eseguite direttamente dal Concessionario.

ART. 58

Rilascio della CONC

1. Il rilascio della CONC è subordinato ai seguenti adempimenti da parte del Concessionario:

- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, degli oneri di urbanizzazione dovuti (salvo il caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateazione) con relativa fideiussione;
- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla tesoreria civica, del costo di costruzione (salvo il caso di CONC gratuita) o della prima rata (nel caso di rateazione);
- presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni speciali cui le opere oggetto dell'intervento fossero eventualmente subordinate.

ART. 59

Carattere della CONC

1. La CONC è personale, cioè vale per il Concessionario al quale essa risulta intestata; essa è però trasferibile ai successori od aventi causa (subentrati), purché ne richiedano tempestivamente il cambio d'intestazione.

2. Il cambio d'intestazione dev'essere chiesto su carta legale, allegando un documento che comprovi la legittimità della volturazione.

3. Il cambio d'intestazione non altera il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto di CONC volturato.

4. Salvo i casi di annullamento esplicitamente elencati in apposito articolo, la CONC è irrevocabile e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati grazie ad essa.

ART. 60

Pubblicità della CONC

1. L'atto di CONC notificato al richiedente deve essere affisso all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a libera visione del pubblico.

2. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto esibito ed approvato, dell'estratto del verbale della CE relativo allo stesso, nonché di tutti gli altri atti e documenti inerenti la richiesta di CONC e può impugnare il provvedimento del Sindaco.

3. L'affissione dell'atto di CONC all'albo Pretorio comunale non fa decorrere i termini per l'impugnazione.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 61

Impugnazione della CONC

1. Il richiedente della CONC può ricorrere contro il provvedimento di diniego secondo i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 62

Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi

1. La CONC costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti; essa non esonera pertanto il concessionario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

2. Nel corso dei lavori di nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto approvato senza averne ottenuto specifica autorizzazione.

ART. 63

Scadenza della CONC

1. La CONC ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio e decade se le opere non vengono iniziate entro questo termine; l'inizio dei lavori oltre la data indicata richiede un nuova CONC conforme alle norme in vigore nell'epoca in cui si chiede il rinnovo.

2. Salvo diversa prescrizione della CONC, le opere autorizzate debbono essere completate entro TRE ANNI dalla data del suo rilascio; una maggior durata può essere accordata per opere pubbliche nonché per opere di notevole mole o che richiedano particolari tecniche costruttive.

ART. 64

Annullamento della CONC

1. La CONC può essere annullata quando autorizzi opere non conformi alle prescrizioni del PIANO, o che ne costituiscono violazione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 765/1967, sempreché non riguardi immobili dello stato.

2. In particolare, la CONC può essere annullata:

- quando sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione;
 - quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento o quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di CONC;
 - quando si sia modificato arbitrariamente il progetto approvato;
 - quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia sostituito;
- Sono fatte salve le cause di decadenza previste da eventuali leggi speciali.

3. L'ordinanza di annullamento conterrà:

- la contestazione del fatto;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- la comunicazione dell'annullamento;
- l'ordine di sospendere i lavori;
- l'ordine di eliminare l'infrazione che ha provocato l'annullamento;
- le sanzioni deliberate.

4. Il rinnovo della CONC potrà essere concesso quando il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di annullamento.

NORME PROCEDURALI - COND. LAVORI - VERIFICHE - SANZIONI

ART. 65

Richiesta dei punti fissi di allineamento e di quota

1. Per qualsiasi costruzione o ricostruzione il proprietario è tenuto a chiedere al Sindaco, prima dell'inizio dei lavori, la determinazione dei punti fissi di allineamento verso gli spazi pubblici ed eventualmente di quota, cui dovrà scrupolosamente attenersi.

2. La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda ed il richiedente è tenuto a fornire il personale ausiliario ed i mezzi d'opera necessari, ed a consentire alle necessarie operazioni indicate dagli incaricati comunali.

3. Circa lo smaltimento delle acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere l'indicazione della quota e della sezione della fogna stradale, nel caso sia possibile lo smaltimento per deflusso naturale; i, caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli dall'AC.

4. Prima d'iniziare gli scavi per nuove costruzioni non confinanti con spazi pubblici o da eseguire in base a PA, l'AC deve verificare sul terreno l'esatta ubicazione delle stesse, il cui perimetro dev'essere stato preventivamente segnato e picchettato. Il concessionario deve farne richiesta scritta e l'AC deve provvedere alla verifica entro 10 giorni dalla richiesta.

5. Per le costruzioni confinanti con spazi pubblici, appena l'opera raggiunge il piano stradale, il titolare deve darne avvisto scritto all'AC perché effettui (entro cinque giorni) gli opportuni controlli; egli potrà riprendere i lavori solo dopo tale accertamento.

6. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, né possono trasmettergli spinte orizzontali.

ART. 66

Inizio, esecuzione e termine dei lavori

1. Prima d'iniziare i lavori autorizzati, il concessionario dovrà:
 - a) depositare in cantiere la CONC stessa per esibirla ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
 - b) ottenere i punti fissi di allineamento e di quota;
 - c) depositare in Comune le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, abilitati a tale esercizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda di CONC;
 - d) comunicare all'AC per iscritto la data d'inizio dei lavori.

2. I lavori autorizzati debbono essere conformi al progetto ed alle modalità esecutive fissata dalla CONC; eventuali varianti od aggiunte sono soggette a nuova CONC.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. I lavori debbono essere condotti con celerità e continuità ed eseguiti a regola d'arte, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da arrecare il minimo disturbo alle persone e da garantire l'incolumità pubblica.

4. E' fatto obbligo di comunicare al Sindaco per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori e di chiedere la licenza di utilizzazione.

ART. 67

Interruzione dei lavori

1. Nel caso di sospensione dei lavori il concessionario deve darne comunicazione scritta all'AC alla quale va successivamente notificata - sempre per iscritto - la ripresa dei lavori.

2. Durante il periodo di sospensione, il concessionario deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonché degli impianti di cantiere. In caso d'inadempienza, il Sindaco provvederà a norma dell'art. 153 del RD 383/1934 ed a spese dell'interessato; trascorso un mese dall'interruzione delle opere, e salvo il caso di provata causa di forza maggiore, il Sindaco ha facoltà di far cessare l'eventuale occupazione di suolo pubblico.

ART. 68

Verifiche ed ispezioni tecniche in corso d'opera

1. Nel corso dei lavori il concessionario deve chiedere ai competenti uffici comunali:

- una prima visita, appena l'opera raggiunge il piano stradale (solo per le costruzioni confinanti con spazi pubblici), per la verifica dei punti fissi;
- una seconda visita, quando ultimata le strutture portanti;
- una terza visita, a costruzione, per le verifiche di conformità dell'edificato agli elaborati grafici allegati alla CONC e sue eventuali varianti, verifiche necessarie al rilascio della licenza di utilizzazione.

2. L'AC ha comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite straordinarie, intese sempre ad accertare che la costruzione corrisponda al progetto approvato.

ART. 69

Verifiche inerenti l'isolamento termico

1. Il Sindaco - sentita la CE - può decidere l'applicazione totale o parziale dei provvedimenti previsti dall'art. 18 del DPR 28.06.1977, n. 1052, ordinando l'isolamento termico dei solai su spazi aperti, delle pareti e/o dell'impianto di riscaldamento, nonché una migliore tenuta dei serramenti.

2. Per gli impianti di potenza termica superiore a 500.00 kcal/h od a 500.000 W, l'AC si riserva di effettuare i controlli degli spessori, delle caratteristiche e della corretta collocazione dei materiali impiegati, come prescritto dalla legge e nei termini previsti; il rilascio o la convalida della licenza di utilizzazione è subordinato all'esito positivo di tali controlli, per gli altri impianti, il progettista il costruttore e l'esecutore delle opere debbono rilasciare una dichiarazione congiunte con cui ciascuna certifica - sotto la propria responsabilità - che i lavori eseguiti sono conformi alla

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

documentazione inerente l'isolamento termico allegata al progetto; il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato all'inoltro di tale dichiarazione, ferma restando la facoltà dell'AC di procedere a verifiche.

3. Per quanto concerne gl'impianti termici il Committente ha l'obbligo - prima di installarli - di depositarne presso l'UTC il progetto, il quale va corredato della relazione tecnica prescritta dall'art. 14 del DPR 28.06.1977, n. 1052. Di tale deposito l'AC rilascia un'attestazione.

4. L'AC può effettuare controlli anche in corso d'opera e - laddove accerti delle difformità - può sospendere i lavori, informandone il Prefetto perché irroghi le sanzioni previste. Può anche ordinare le modifiche per adeguare l'edificio alle previsioni di progetto.

5. Entro 10 mesi dal rilascio della licenza di utilizzazione e prescritto il collaudo degl'impianti con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h onde accertare la rispondenza al progetto depositato ed alle norme di legge. L'AC può in ogni caso effettuare verifiche degl'impianti ed ha l'obbligo di informare il Prefetto delle difformità riscontrate, perché irroghi le sanzioni amministrative previste.

Se la verifica viene effettuata in corso d'opera, il Sindaco può sospendere i lavori, fissando un termine per regolarizzare l'impianto.

ART. 70

Licenza di utilizzazione

1. Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o rioccupato - neppure parzialmente - senza la dichiarazione (licenza di utilizzazione) prevista dall'art. 221 del RD n. 1265/1934.

2. La licenza di utilizzazione (detta anche di abitabilità per gli edifici residenziali, gli uffici, le scuole, i gabinetti medici, le sale di lettura o di riunione e simili destinazioni e di agibilità per quelli produttivi, destinati cioè ad attività artigianali, industriali e commerciali) dev'essere richiesta per iscritto e su carta legale - direttamente o con Raccomandata R.R. - dal concessionario ed accompagnata da una dichiarazione del direttore dei lavori dalla quale risulta che le opere eseguite sono conformi al progetto approvato e relative varianti (anch'esse approvate) nonché eventuali prescrizioni dell'atto di concessione.

3. La licenza di utilizzazione è emessa entro 90 giorni dalla richiesta, dopo l'esecuzione, con esito positivo:

- della verifica di conformità delle opere al progetto approvato ed alle prescrizioni della CONC effettuata dall'UTC nei 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- dell'ispezione sanitaria effettuata dall'Ufficiale Sanitario;
- della verifica di conformità delle opere alle norme di prevenzione antincendio, effettuata dal Comando provinciale VVF, ove prevista;
- della verifica di accettabilità degli scarichi liquidi e fangosi di cui alle apposite norme regionali.

Il Sindaco può fissare, su istanza dell'interessato, un termine più breve per svolgere le operazioni previste ed immettere in uso l'edificio.

4. La visita di controllo viene effettuata mediante una ispezione della costruzione compiuta dall'Ufficiale Sanitario e del capo dell'UTC o da loro delegati.

Della stessa deve essere data notizia nei modi di legge, almeno cinque giorni prima, al concessionario, al costruttore ed al direttore dei lavori i quali tutti possono presenziare alle operazioni di controllo e verifica.

Nel corso dell'ispezione, l'Ufficiale Sanitario accerta il rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti; il capo dell'UTC assiste l'Ufficiale Sanitario e verifica la corrispondenza tra il progetto approvato e l'opera realizzata.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

5. Della visita di controllo dev'essere redatto, a cura del capo dell'UTC o dal suo delegato, un processo verbale che dev'essere sottoscritto da tutte le persone presenti all'ispezione.

Nel processo verbale debbono essere riportati i pareri dell'Ufficiale Sanitario e del capo dell'UTC o dei loro delegati; esso viene quindi trasmesso al Sindaco per la decisione.

6. Il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato alla presentazione all'UTC, da parte del concessionario, dei documenti che seguono:

- a) ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali;
- b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa;
- c) certificato di eseguito collaudo da parte del comando provinciale dei VVF per le costruzioni di altezza superiore a ml. 24 nonché per gli edifici industriali, commerciali o di carattere speciale;
- d) ricevuta attestante la presentazione ai competenti organi del certificato di collaudo previsto dall'art. 7 della L. n. 1086/1971 per le costruzioni in ca vistato dal Genio Civile.

In caso contrario, il termine di cui al comma terzo non decorre.

7. Nel caso di inutile decorso del termine, il richiedente, con Raccomandata R.R., deve diffidare il Sindaco a pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa, decorsi i quali la richiesta s'intenderà accolta.

Contro il diniego dell'abitabilità è ammesso, nel rispetto delle norme di legge, ricorso gerarchico al Medico provinciale, ovvero, ricorso giurisdizionale.

8. La licenza di utilizzazione specifica la destinazione d'uso di ogni locale, anche accessorio, delle singole unità immobiliari, in conformità al progetto e sue eventuali varianti. Essa non sostituisce le approvazioni od autorizzazioni delle Autorità competenti, previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazione.

9. Se l'esecuzione delle opere non risulta conforme alle disposizioni di legge e dei regolamenti, al progetto approvato ed alle eventuali autorizzate, il Sindaco, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui ai successivi articoli, rifiuta la licenza di utilizzazione.

10. Il Sindaco può anche ordinare lo sgombero dei locali ove questi risultino occupati o continuino ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a norma dell'art. 222 del RD n. 1265/1934.

ART. 71

Vigilanza sui lavori e contestazione delle infrazioni

1. I funzionari dell'UTC, l'Ufficiale Sanitario, i Vigili Urbani ed i Vigili Sanitari sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente RE sia in possesso della relativa CONC. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della CONC stessa.

2. I funzionari dell'UTC e l'Ufficiale Sanitario, secondo le rispettive competenze, hanno il compito di vigilare sui lavori in corso per assicurarne l'esecuzione in conformità alle norme generali vigenti in materia, alle norme del presente RE, nonché al progetto approvato ed alle eventuale prescrizioni della CONC.

3. Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza, muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori.

4. Accertate le infrazioni, i funzionari e gli agenti comunali debbono contestarle nei modi previsti dal RD n. 383/1934 e successive modifiche.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 72

Sospensione dei lavori

1. Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando:
 - le opere, eseguite od in corso di esecuzione, non sono state oggetto di una regolare CONC;
 - le opere, anche se già ultimate, sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della CONC;
 - le opere non rispondono alla prescrizioni del PIANO e del RE.
2. La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando:
 - il direttore dei lavori non ha assunto l'effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere sostituito;
 - non è stata comunicazione all'AC del cambiamento del direttore medesimo o dell'esecutore delle opere;
 - l'esecutore dei lavori non ottempera alle prescrizioni inerenti l'impianto o la conduzione del cantiere.
3. L'ordine di sospensione va notificato al concessionario od al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate.
4. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gl'incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore.

La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportuno.
5. Nei casi di cui al precedente punto 1, gli oneri di vigilanza sono a carico solidale del committente e dell'esecutore delle opere, salvo che uno non abbia contestato all'altro e comunicato all'AC la non conformità delle opere eseguite od in esecuzione. Nei casi di cui al punto 2, le spese sono invece a carico di cui ha causato gli oneri di vigilanza.

Le spese sono rimosse con le norme stabilite dal RD n. 639/1910.

La ripresa dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità della CONC.
6. Quando è accertato che i lavori sono difformi dal progetto approvato solo per una parte marginale della costruzione, il Sindaco - allorché il concessionario ne faccia espressa richiesta - può consentire la ripresa dei lavori nella porzione conforme.
7. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda, con riserva di adottare i provvedimenti (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino) richiesta dall'inosservanza, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla LUN e dall'art. 15 della L. n. 10/1977 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere), giusto l'art. 6 della L. n. 765/1967. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitivi.

ART. 73

Contravvenzioni e sanzioni penali

1. La contravvenzione è elevata dai funzionari tecnici o dai vigili urbani e dev'essere intimata ed accertata con verbale redatto a termini di legge.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Essa non può essere conciliata se prima il contravventore non abbia dimostrato di avere posto riparo all'atto lesivo compiuto.

3. Qualora la contravvenzione concerna l'occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero l'esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa la CONC, o non rispondenti ai termini della CONC ottenuta, l'intimazione dell'AC importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente l'occupazione o di desistere dagli atti vietati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'AC può e/o deve adottare a termini di legge.

Per le infrazioni alle norme del presente RE, ove non costituiscano reato per effetto di altre disposizioni di legge e di altri regolamenti comunali, è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente; si applicano le sanzioni penali stabilite dagli art. 13 e 15 della L. n. 765/1967, modificate dall'art. 17 della L. n. 10/1977, con l'osservanza delle norme e delle procedure stabilite dagli articoli 106 e seguenti del RD n. 383/1934.

4. Per le infrazioni alle norme igieniche, si applicano le penalità stabilite dal TU delle leggi sanitarie, approvate con RD n. 1265/1934.

ART. 74

Demolizione d'ufficio od acquisizione delle opere

1. Il Sindaco, previa diffida e sentito - se richiesto - il parere degli Organi Regionali, può ordinare la demolizione delle opere abusive - cioè eseguite in totale difformità od in assenza della CONC - a spese del contravventore e senza pregiudizio dell'azione penale.

2. Alla demolizione d'ufficio disposta dal Sindaco provvedono gli organi dell'AC, previo avviso notificato al proprietario od al possessore, e - se i lavori non sono ancora ultimati - anche al concessionario (se persona diversa da quelle sopraddette), al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li sta eseguendo.

3. Quando l'ordine di demolizione d'ufficio non si estenda all'intero edificio ma soltanto ad una parte di esso, l'abbattimento può comprendere, senza che sia dovuta indennità alcuna, anche parti non abusive se ciò si rende necessario per l'esecuzione dell'abbattimento o per motivi di sicurezza o di stabilità della restante parte dell'edificio. L'UTC redige la nota delle spese per l'esecuzione d'ufficio, che sono a carico del proprietario o possessore.

4. La nota delle spese, sentito l'interessato, è resa esecutoria ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali previsti dall'art. 55 del RD n. 383/1934.

5. Sono salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 153 della L. n. 148/1915, modificata dal RD n. 2839/1923.

6. In mancanza della demolizione, le opere abusive sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune, giusto l'art. 15 della L. n. 10/1977.

ART. 75

Esproprio delle aree delimitate dal ppa o comprese nei PR

1. A norma dell'art. 13 sesto comma della L. n. 10/1977, le aree delimitate dal ppa debbono essere avviate all'edificazione nei tempi da esso indicati e comunque prima della sua scadenza.

2. A tal fine il proprietario dell'area delimitata - singolarmente o consorziandosi con altri proprietari - deve richiedere all'AC la CONC oppure deve predisporre il PL e proporlo all'approvazione comunale.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. In caso di non ottemperanza al ppa, si sostituisce a gl'interessati seguendo le procedure fissate dalla LUR e, previa ingiunzione a provvedere (se prevista), procede all'esproprio delle aree delimitate e le utilizza seguendo le modalità previste dalla LUR.

4. L'inadempienza si configura altresì - e comporta l'esproprio dell'area - quando l'interessato non oppone, nei termini, ricorso contro il silenzio - rifiuto dell'AC, oppure quando, ottenuta la CONC egli:

- non versa il dovuto contributo di CONC;
- non inizia le opere nei termini prescritti.

5. Nel caso di immobili compresi in un PR la cui attuazione spetti ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, a norma dell'art. 28 della L. n 457/1978 l'AC diffida i proprietari inadempienti delle unità minime d'intervento a dar corso alle opere previste, fissando un termine per l'inizio.

Trascorso inutilmente tale termine, l'AC procede all'esproprio degli immobili, a meno che possa attuarvi gl'interventi previsti dal PR occupandoli temporaneamente, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari.

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI ABITATIVI

ART. 76

Dimensione e dotazione minima degli alloggi

1. In conformità al DM 5.7.1975, gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie abitabile minima (superficie totale netta dei vani utili, esclusi i vani accessori) di mq. 14 per ciascuno dei primi 4 posti - letto previsti e di mq. 10 per ciascuno dei posti - letto successivi.

2. I monolocali (cioè alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq. 28 se dotati di un solo posto - letto e di mq. 38 se dotati di due posti - letto.

3. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, o tinello almeno da una cucina o da una cabina di cottura e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto - doccia.

ART. 77

Caratteristiche dei locali di abitazione

1. Anche in conformità al DM 5.7.1975, negli edifici urbani i locali di abitazione - cioè destinati a dimora abituale di persone - debbono avere le superficie minimi e/o i volumi minimi seguenti:

- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: superficie mq. 14, volume mc. 32;
- tinello da letto: superficie mq. 9 se ad un letto e mq. 14 se a due letti;
- cucine e portinerie: superficie mq. 8, volume mc. 24, con larghezza non inferiore a m. 1,80.

Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di superficie non inferiore a mq. 4,00 e volume non inferiore a mc. 12,00. Nelle cucine e nei cucinini la conformazione planimetrica del locale e la disposizione delle apparecchiature debbono escludere la possibilità di sistemarvi dei letti.

2. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, misurata tra pavimento e soffitto, e fissata in m. 2,70 con l'interpiano non inferiore a m. 3;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Inoltre:

- a) per il piano terreno, l'altezza minima dal piano del marciapiede stradale (o da quello del terreno sistemato, per gli edifici arretrati di almeno m. 5 dal filo stradale) all'intradosso del soffitto non può essere minore di m. 3,50, riducibile a m. 3,00 nel caso di PZ oppure - per esigenze di tutela ambientale - nel caso di aree vincolate a norma della L. n. 1497/1939;
- b) per i sottotetti abitabili di edifici esistenti, l'altezza minima ammessa di m. 2,70 è quella media del locale; in nessun punto del locale l'altezza può essere però inferiore a m. 2,30. La formazione dei sottotetti abitabili è vietata negli edifici urbani di nuova costruzione;
- c) per i locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta si misura a meta saetta;
- d) gl'impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza del locale deve avere un volume di almeno mc. 40 ed un'altezza minima di m. 5,00 (di cui m. 2,60 per il locale e m. 2,20 per il soppalco); il soppalco non deve coprire più del 40% del locale.

3. La somma del volume dei locali di abitazione di un alloggio (divisi o indivisi) non dev'essere inferiore a mc. 32 per posto - letto.

ART. 78

Caratteristiche dei vani accessori e di servizio

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:

- bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq. 4,00;
- bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq. 3,00;
- gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq. 2,50.

La larghezza minima è fissata in m. 1,30 per le stanze da bagno ed in m. 1,10 per i gabinetti.

L'altezza minima è fissata in m. 2,30, riducibile a m. 2,10 per i disimpieghi di superficie inferiore a mq. 4, nonché per i ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m. 1,10.

3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza minima non supera m. 1,30 (col massimo di m. 0,50 sul filo interno del muro perimetrale) e l'altezza media non supera m. 2,30.

4. Le autorimesse non possono avere un'altezza superiore a m. 2,55; l'altezza delle porticate degli edifici su pilotis può variare tra il minimo di m. 2,30 ed il massimo di m. 2,55.

ART. 79

Accessibilità degli edifici

1. La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari dev'essere non inferiore a m. 0,80.

2. Almeno uno degli eventuali ascensori presenti negli edifici e che garantisca il servizio a tutte le unità immobiliari, deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina con dimensioni interna minima di m. 0,90 per 1,30, posta con l'apertura sul lato più corto;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- porta a battenti od a scorrimento laterale, avente larghezza minima di m. 0,80;
- meccanismo di autolivellamento;
- inizio della corsa a partire della quota più bassa della costruzione.

3. I ripiani di distribuzione delle scale od anche dei soli ascensori debbono avere una profondità minima di m. 1,30.

ART. 80

Accesso dei minorati fisici alle costruzioni

1. L'accesso dei minorati fisici ai disimpegni verticali - scale ed ascensori - sia interni che esterni alle costruzioni, quando gli stessi non siano alla quota del piano terreno, dev'essere assicurato con rampe indipendenti (od abbinata a scale) di pendenza non superiore all'8%; la lunghezza massima di tali rampe, quando superino la pendenza del 5%, è fissata in m. 9,00; la larghezza di dette rampe, che vanno protette opportunamente, non può essere inferiore a m. 1,20; la loro pavimentazione va eseguita con materiali antisdrucchiolevoli.

2. Le scale delle costruzioni debbono essere formate da gradini con alzata non superiore a m. 0,16; nel caso abbiano larghezza superiore a mt. 1,50, esse debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati.

3. I percorsi pedonali, ferme restando le prescrizioni sulla pendenza di cui al comma 1 del presente articolo e compatibilmente con la larghezza dei percorsi stessi, devono essere conformati in modo da consentire il transito dei mezzi per invalidi.

4. Si applicano le disposizioni sulle barriere architettoniche, di cui al DPR 27.04.1978, n. 384 che attua l'art. 27 della L. n. 118/71.

ART. 81

Aerazione ed illuminazione dei locali

1. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, adeguata alla destinazione di uso. Tale obbligo non sussiste per i locali di disimpegno, i corridori, i vani - scala, i ripostigli ed i servizi igienici.

La finestra, laddove prescritta, deve essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili regolamenti (laddove ammessi).

La superficie netta di illuminazione ed aerazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno (*) 1/10 della superficie di pavimentazione del locale illuminato e comunque non inferiore a mq. 1,30. La verifica di tali rapporti illuminanti deve essere riportata da apposita tabella allegata agli elaborati.

2. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq. 0,50; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purché venga assicurata l'aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare.

3. I gabinetti e le stanze da bagno, laddove non fruiscono di ventilazione naturale, debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica centralizzata che vi immetta dell'aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. L'impianto deve assicurare l'aspirazione degli odori prima che si diffondano nell'alloggio. Nel caso ricevano aria e luce direttamente dell'esterno, debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq. 0,50.

L'impianto di aspirazione meccanica deve comunque garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l'espulsione è continua).

(*) V. atto di C.C. n. 268/1985

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 82

Sotterranei, seminterrati, ammezzati, sottotetti e volumi tecnici (*)

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.

2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:

- il piano di calpestio dev'essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- lo scarico delle acque dev'essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
- l'altezza minima interna dei locali dev'essere di almeno m. 3,00, di cui almeno m. 1,30 sul piano di spicco;
- il pavimento dev'essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai i muri esterni dev'essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm. 30 sotto il piano del pavimento interno;
- la superficie netta illuminante non dev'essere minore di 1/10 della superficie del locale, con finestre aprenti si solo all'interno a m. 0,15 sul piano di spicco, direttamente su spazi (pubblici o privati) o cortili regolamentari;
- la profondità netta del locale non dev'essere superiore al doppio della sua altezza.

3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata caso per caso e sempre che sia ritenuto idoneo dall'AC a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

(**)4. I locali ammezzati possono essere adibiti esclusivamente a deposito, locali di servizio e si sgombero, uffici ad uso privato e devono avere altezza netta compresa fra mt. 2,20 e mt. 2,60 e una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.

5. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE.

6. Sono considerati volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere gli impianti tecnologici dell'edificio e a consentire i relativi accessi, nonché torrini di vano scala, bucatari e stenditoi coperti, locali di sgombero e simili, al di sopra dei lastrici solari.

Tali locali potranno avere altezza utile non superiore a m. 2,40, eccetto eventuali maggiori altezze richieste da impianti particolari, dovranno essere contenuti in 1/10 della volumetria totale dell'edificio, comprensiva degli eventuali volumi interrati, e comunque non superare il 50% della superficie lorda del lastrico solare.

Sono considerati altresì volumi tecnici i sottotetti contemplati nel 3° comma del precedente art. 78 tali volumi non potranno eccedere 1/6 della cubatura totale dell'edificio.

(*) titolo sostituito con atto di C.C. n. 268/1985

(**) aggiunto con C.C. n. 268/1985

(Aggiungere il seguente:)

"TITOLO VI:"

DEFINIZIONI, CRITERI E NORME DI MISURAZIONE

A. Altezze

L'altezza di un edificio rappresenta quella massima fra i vari fronti dell'edificio stesso, misurata:

- dal piano di utilizzo antistante il fronte, a sistemazione avvenuta, all'intradosso

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

dell'ultimo solato, per edifici con copertura piana orizzontale;

- dal piano di utilizzo alla linea di gronda del tetto, per edifici con copertura a tetto, aventi pendenze fino al 35%; dal piano di utilizzo ai 2/3 della proiezione verticale del tetto, per pendenze superiori al 35%.

Nel caso di edifici situati lungo vie o su terreni in pendenza, l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano del fronte (ad altezza costante).

Nella determinazione dell'altezza non si computano pertanto i "volumi tecnici", così come definiti in precedenza (purché contenuti nei limiti fissati dal presente RE e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta), nonché i parapetti e i setti divisorii, anche pieni, dei terrazzi di copertura.

B. Area coperta (o copribile)

E' l'area della proiezione orizzontale di tutti gli edifici principali e accessori, ove esistenti, compresi i copri e gli elementi aggettanti, i porticati, le tettoie e le verande (salvo diversa prescrizione degli strumenti urbanistici), tenuto altresì conto delle disposizioni seguenti.

Sono esclusi dal computo dell'area coperta i cornicioni e le gronde, i balconi e gli altri aggetti non chiusi, con sporgenze fino a m. 1,20 (per sporgenze maggiori, si considerano nel computo dell'area coperta, le superfici eccedenti la sporgenza limite di m. 1,20); le pensiline d'ingresso per una superficie (di proiezione) non superiore a mq. 4 (per superfici maggiori, si considerano nel predetto computo le superfici eccedenti mq. 4); le parti di edificio completamente interrato; le autorimesse interrate per almeno 3/4 della loro altezza lorda, quando siano interamente ricoperte da uno strato di terra coltivabile a prato, di spessore non inferiore a cm. 30; le vasche e le piscine esterne.

C. Distacchi

Per distacco si intende la distanza minima orizzontale che un edificio deve osservare da altri edifici, dal confine o dal ciglio stradale.

1) Distacco tra edifici:

Tale distacco rappresenta la distanza minima orizzontale fra le proiezioni dei fabbricati (compresi logge e balconi chiusi o aperti, ma esclusi gronde e cornicioni sporgenti per non oltre cm. 70), misurata, pertanto, fra i punti più vicini o di massima sporgenza degli stessi.

2) Distacco dai confini o dai cigli stradali:

Tale distacco rappresenta la distanza minima orizzontale fra la linea di confine o il ciglio stradale e la proiezione del fabbricato (compresi logge e balconi chiusi o aperti, ma esclusi cornicioni e gronde di sporgenza non superiore a cm. 70), misurata, pertanto, dal punto del fabbricato più vicino al confine o al ciglio stradale.

D. Volume edificabile o costruibile

E' il volume lordo che può essere costruito su un lotto edificabile, determinato in base alla densità fondiaria ammessa e/o dagli altri parametri di edificazione fissati dagli strumenti urbanistici.

Il volume costruibile comprende:

- la parte fuori terra degli edifici e fabbricati accessori;
- la parte interrata degli stessi, se destinati a residenza, uffici o attività produttive.

Si escludono al computo del volume costruibile i "volumi tecnici", così come definiti e disciplinati nel presente RE.

Il calcolo dei volumi si effettua con criteri rigorosamente geometrici, escludendo dal computo, oltre ai predetti "volumi tecnici", anche i volumi occupati da parapetti pieni o velette di balconi, verande, terrazzi, di setti e muri divisorii, nonché di fioriere, cornici ed altri elementi decorativi o funzionario di modesto ingombro volumetrico.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 83

Servizi igienici negli alloggi

1. Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitativi dev'essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, lavabo e vasca da bagno o piatto doccia; oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulteriore gabinetto (dotato almeno di vaso, bidet e lavabo) ogni due locali aggiuntivi non sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo; purché le tubazioni degli scarichi non siano visibili all'esterno.

2. I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno o da anti - bagno: è vietato l'accesso da cucine. Gli eventuali anti - gabinetti debbono avere il lato minimo di almeno m. 1,10. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura all'esterno, cioè dotati d'impianto di aspirazione meccanica, è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera, a norma del DM 5.7.1975.

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI SPECIALI

ART. 84

Locali di alloggi collettivi

1. Negli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educando o comunque ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno mc. 18 per ogni persona. Ogni camera dev'essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.

2. Le scale debbono essere proporzionate - per ampiezza e numero - al numero degli utenti; i gabinetti debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima.

3. Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi le disposizioni di cui al RD n. 1102/1925; per edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti speciali vigenti.

ART. 85

Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali

1. I locali ad uso commerciale debbono avere:

- a) l'altezza minima di m. 3,40, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della montata;
- b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m. 7;
- d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
- e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

2. A parte i requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal RD n. 530/27 nonché alle norme del DPR n. 547/55 e successive.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 86

Depositi e magazzini

1. I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m. 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.
2. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro materiale liscio, duro e compatto.
3. Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI RURALI

ART. 87

Norme generali

1. Sono considerati fabbricati rurali quelli: che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 153/1975 e del personale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono quindi escluse le abitazioni di campagna (ville, casali, ecc.) dei non imprenditori agricoli, che si assimilano - per le caratteristiche interne - agli edifici abitativi urbani.
2. Il terreno destinato ai fabbricati rurali dev'essere asciutto, e se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro sopra livello massimo della prima falda acquifera. L'AC può comunque imporre nella CONC provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.
3. Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati dev'essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno ml. 0,60.
4. Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori.

ART. 88

Locali di abitazione nelle case rurali

1. I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un'altezza netta minima di m. 3,00 per il piano terreno e di m. 2,70 per i piani superiori.
2. Il pavimento del piano terreno dev'essere sopraelevato di almeno cm. 30 sul piano di campagna (almeno cm. 15 per i fabbricati esistenti) e munito di vespaio ventilato; per le località soggette ad inondazione l'AC potrà prescrivere nella CONC un dislivello maggiore.
3. I locali abitabili debbono avere la cubatura di almeno mc. 24, la superficie minima di almeno mq. 8, le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento, con un

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

minimo di mq. 1,20; le pareti intonacate ed imbiancate; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connesure.

4. L'eventuale focolare o cammino dev'essere munito di cappa, canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra il tetto di almeno m. 1. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione.

5. I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere.

ART. 89

Servizi igienici nelle case rurali

1. Le case rurali esistenti debbono disporre di un proprio gabinetto e lavabo di una sufficiente dotazione di acqua, in quelle di nuova costruzione il gabinetto deve essere dotato anche di una doccia o bagno per ciascun alloggio. I gabinetti esistenti possono scaricare in pozzi impermeabili ed a perfetta tenuta; quelli di nuova costruzione debbono invece scaricare in fosse biologiche. I gabinetti debbono essere provvisti di finestre di almeno mq. 0,50. Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, dev'essere fatto con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.

2. Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianti di distribuzione dell'acqua e dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme degli appositi articoli del presente RE e del regolamento comunale per l'acqua potabile e la fognatura.

ART. 90

Acqua potabile ed acqua nelle case rurali

1. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione d'acqua giudicata potabile dall'ufficio d'Igiene e profilassi; dev'essere inoltre munita di acquaiο regolamentare scaricante in un pozzo nero od in una fogna di chiarificazione; comunque non in pozzi perdenti.

2. E' consentito lo scarico degli acquai nei campi, purché le acque siano disperse ad almeno m. 25 dalla casa e dall'eventuale pozzo di acqua potabile.

ART. 91

Edifici per il ricovero degli animali

1. Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purché: non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanza minore di m. 3;

2. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.

3. Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m. 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne) ed illuminate; al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Il pavimento dev'essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, di immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le parti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m. 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente lavabile.

Le mangiatoie debbono essere costruite con materiale facilmente lavabile.

Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati da acqua corrente; in alternativa, deve ottenersi che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati.

4. Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati negli appositi letamai. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni del RD n. 1265/1934, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonché le norme dell'apposito articolo.

ART. 92

Letamai e serre di coltura

1. Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m. 30 (trenta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

2. La pubbliche dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

3. I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colatico ed avere chiusura con sportelli.

La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

4. L'AC, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.

5. L'installazione di serre di coltura è consentito a condizioni che siano esteticamente accettabili. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale e le serre permanenti; queste ultime possono avere un basamento di muratura non più alto di cm. 90.

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

ART. 93

Norme generali di sicurezza

1. Gli edifici abitativi o produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura - nel suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono - si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui essa potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

2. Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed industriale, fissate dal DM 3.10.1978.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 94

Prescrizioni generali antincendio

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le loro singole parti debbono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge, a norme degli art. 36 e 37 del DPR n. 547/1955 e del successivo DPR n. 689/1959 nonché della L. n. 966/1965, del successivo DI 27.9.1965 n. 1973 e della Circ. del Ministero dell'Interno 14.7.1967 n. 78, riguardante l'impegno di bombole di gas per uso domestico.

ART. 95

Norme antincendio per le singole parti degli edifici

1. Scale - Gli edifici multipiani debbono essere provvisti di scale continue dalla base delle sommità, nella misura di:

- una scala ogni mq. 350 di superficie di piano servita, per gli edifici di abitazione;
- una scala ogni mq. 300 di superficie di piano servita, per gli edifici speciali (uffici, edifici commerciali ed industriali, scuole, alberghi, collegi, ecc.).

Per le frazioni non eccedenti rispettivamente i mq. 175 ed i mq. 150, l'AC giudicherà caso per caso l'opportunità di un'altra scala, in base al numero dei piani fuori terra, al numero degli alloggi, al numero degli ascensori, alla larghezza delle rampe, alla destinazione dell'edificio.

Il vano - scala dev'essere aerato direttamente, salvo che vengano rispettate le condizioni fissate dall'art. 19 della L. n. 166/1975 per la realizzazione di scale senza finestrate sull'esterno. Al vano - scala si deve accedere direttamente da strade o da spazi aperti; è esclusa ogni diretta comunicazione con locali del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, officine, o con locali del seminterrato o del sotterraneo ospitanti centrali termiche o di condizionamento, depositi di combustibile, cabine elettriche di trasformazione ecc.

Se la comunicazione con spazi aperti interni è munita di porta questa deve aprirsi verso l'esterno. La larghezza minima delle rampe è fissata in m. 1,00 per gli edifici residenziali ed in m. 1,50 per gli edifici speciali. Le scale interne degli alloggi unifamiliari a più livelli devono avere larghezze minime di m. 0,80.

Le scale, i passaggi di accesso e le gabbie debbono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco, gradini e pianerottoli in lastre di marmo debbono essere sostenuti da convenienti armature.

2. Ascensori - Il pozzo degli ascensori, quando non sia nella gabbia di scala, dev'essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte anch'esse resistenti al fuoco.

3. Strutture metalliche portanti - Le strutture portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione od ufficio, quando siano metalliche o di materiali combustibili, debbono essere rivestite con materiale resistente al fuoco o coibente (cemento, terracotta e simili), dello spessore di almeno cm 2.

ART. 96

Norme le costruzioni in legno

1. Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiale facilmente combustibile, sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 97

Norme antincendio per edifici speciali

1. I locali destinati a contenere più di 40 Persone debbono avere almeno 2 uscite opportunamente ubicate, distanziate l'una dall'altra e munite di porte parentesi verso l'esterno; debbono inoltre rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività industriale od artigianale, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiatura e di resistenti al fuoco.

3. I locali destinati al deposito od alla lavorazione di materie infiammabili che presentano pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiale incombustibile (esclusa ogni struttura in cui entri il legno) e chiudersi con serramenti in cemento oppure in legno, ma di essenza forte non resinosa e rivestito di lamiera metallica sulle due facciate; debbono inoltre avere un'apertura dalla quale entri luce diretta ad uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

4. Le autorimesse debbono rispondere alle norme di cui al DM 31.7.1934 ed alla Circ. del Ministero dell'Interno 11.11.1957 n. 119, al DM 20.11.1981 e successive.

5. I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olio minerali infiammabili debbono rispondere alle norme contenute nel già citato DM 31.7.34, e successive.

6. Le sale di proiezione cinematografica, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti per essi prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 98

Condutture per gas ed elettriche - bombole G.P.L.

1. L'installazione di condotti di gas, di riscaldamento o di energia elettrica potenziale (oltre 600 volt per corrente continua ed oltre 380 volt per corrente alternata), ovvero l'esecuzione di rilevanti modifiche dei preesistenti impianti, dev'essere preventivamente comunicata per iscritto all'AC dal proprietario o dall'esecutore dei lavori.

2. Il pozzetto di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale dev'essere facilmente ispezionabile e la condotta deve poter essere interrotta per schoacciamento nel tratto esterno più vicino al fabbricato. A tale scopo il pozzetto va segnalato per mezzo di un "indicatore" con lettera G, mentre in corrispondenza del tratto di tubo va collocato un dado di pietra.

I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbono essere di ferro o di ottone e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

3. Quando un tubo di gas debba essere incassato o debba attraversare una parete, un solaio od un vano non facilmente accessibile (vespaio od altra intercapedine), il tronco non ispezionabile dev'essere senza giunti, rivestito da un secondo tubo di ferro (di piombo nei compiti) e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori.

4. Per l'esecuzione di impianti elettrici si debbono osservare le norme di legge, i regolamenti vigenti e le prescrizioni necessarie per evitare pericoli di incendio.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

5. Per l'uso domestico di apparecchi a G.P.L. debbono adottarsi le cautele di cui alla Circ. del Ministero dell'Interno 14.7.1967, n. 78 e successive.

In particolare:

- le bombole di G.P.L. debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, possibilmente all'aperto (balconi, terrazze, ecc.) oppure in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- nell'attraversare le murature, la tubazione fissa metallica deve essere protetta con guaina anch'essa metallica, chiusa ermeticamente verso l'interno ed aperta verso l'esterno; la tubazione dev'essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso;
- la tubazione flessibile di collegamento all'apparecchio utilizzatore dev'essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del G.P.L.; le sue giunzioni debbono essere eseguite con accuratezza onde evitare una particolare usura, eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della tubazione;
- debbono adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interrompere l'erogazione del G.P.L. in caso di spegnimento della fiamma.

ART. 99

Condotti di fumo - caldaie a vapore - locali per forni -
apparecchi di riscaldamento e focolai

1. I condotti del fumo debbono essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici; quando non siano costruiti con tubi di cotto, grès o cemento, debbono:

- avere spigoli arrotondati e pareti lisce, rese impermeabili al fumo mediante idonei materiali di rivestimento;
- essere provvisti di bacchette o sportelli per l'ispezione e la spazzatura, in corrispondenza dei sottotetti e negli altri punti dove sia necessario;
- essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, salvo che una maggiore altezza sia prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o venga giudicata necessaria dall'AC, per evitare pericolo, danno o disturbo agli edifici vicini.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili.

E' vietata - di norma - l'installazione di caldaie al alta tensione (cioè maggiore di kg. 2 per cmq.) in edifici di abitazione.

2. Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria e simili, forni metallurgici, fucine o fornelli e simili, debbono essere realizzate in ogni loro parte con materiale resistenti al fuoco.

I focolai, le stufe, le caldaie, ecc. debbono essere posti sopra solai o volte in murature e sopra materiali incombustibili.

3. Ogni apparecchio di combustione dev'essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminate con fumaiolo in muratura.

4. Nei tratti di attraversamento del tetto, di solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna, un'intercapedine di almeno cm 3.

5. Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso un cumino od a mezzo di appositi tubi che s'innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti.

6. Nella cantina, i locali per la caldaia, il deposito dei combustibili, i motori ascensori e gli altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

7. Il locale della caldaia dev'essere nettamente separata con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

8. Nel caso in cui esista un impianto ad olio combustibile, il serbatoio dev'essere installato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 68 del DM 31.7.1934 e successive modificazioni.

9. In attesa della conversione all'uso del gasolio, è consentito l'uso della nafta a 3,5 gradi Engler.

10. Vanno fatte salve le norme stabilite dalla legge antismog n. 615/1966 e successivi regolamenti di cui al DM 24.10.1967 n. 1288; al DM 23.11.1967 ed alla Circ. Min. 26.5.1968, n. 40 e successive.

ART. 100

Elementi in aggetto

1. La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in oggetto su spazi pubblici o vie private è subordinata al rilascio di regolare concessione ed al rispetto delle prescrizioni generali o particolari in essa stabilite.

(*) 2. Sono vietati, se prospettanti su strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito:

- gli aggetti superiori a cm. 10 fino all'altezza di m. 2,70 dal piano stradale;
- gli infissi che si aprono verso l'esterno ad un'altezza inferiore a m. 2,50 dal piano stradale, se la strada è munita di marciapiedi e di m. 3,50, se la strada ne è priva, salvo norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Balconi e pensiline, su strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, sono ammessi soltanto se la strada ha larghezza non inferiore a m. 6, sino ad 1/10 della larghezza stradale, con un massimo di m. 1,20.

(**) 3. I balconi chiusi, su strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, sono ammessi soltanto se la strada ha larghezza non inferiore a m. 6 e per uno sviluppo lineare, per ogni livello, non superiore al 60% della fronte o delle fronti del fabbricato. L'aggetto dovrà essere spiccato ad almeno m. 3,50 dal piano del marciapiede o ad almeno m. 4,00 dal piano stradale (ove non è previsto marciapiede), misurando tali altezze in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. I balconi chiusi sono ammessi sino ad 1/10 della larghezza stradale, con un massimo di m. 1,00. Sporgenze maggiori sono ammissibili in costruzioni arretrate dal filo stradale ed ove le giustificano speciali esigenze architettoniche o di ambientamento.

L'AC può imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiudizio all'ambiente circostante od al traffico veicolare.

4. La chiusura, anche parziale o provvisoria, dei balconi aperti, è rigorosamente, vietata, anche se realizzata con materiali trasparenti.

(*) comma n. 2 sostituito con atto di C.C. n. 268/1985

(**) comma n. 3 sostituito parzialmente con il predetto atto

ART. 101

Serramenti e tende a sporgere - aggetti di mostre

1. I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico.

2. Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi debbono avere la sporgenza non oltre m. 2,50; non possono comunque sporgere sulla carreggiata stradale e debbono avere un'altezza dal piano del marciapiede non inferiore a m. 2,50.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di cm. 10 dal filo del muro.
4. Può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo non minore di m. 2,80, sempre che non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente e non sporgano sulla carreggiata stradale.

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - ESTETICA DEGLI EDIFICI

ART. 102

Opere in zone di particolare interesse

1. Negli agglomerati di interesse storico - artistico o di particolare pregio ambientale, classificati come zona A a norma del DM 2.4.1968, n. 1444, l'edificazione è disciplinata dalle norme dei Piani Particolareggiati e/o di Recupero.

ART. 103

Decoro degli edifici

1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marcapiano, ecc.) quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.
2. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. Quando si tratta di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare armoniche prospettive, l'AC ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezze e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici.

ART. 104

Intonacatura e tinteggiatura degli edifici

1. I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono essere sempre intonacati, a meno che, il genere di costruzione o per il carattere architettonico, non richiedano intonaco.
Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano od il paesaggio.
E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quanto essa determini il deturpamento di cui sopra.
2. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 105

Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi

1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non sono per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, di intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie.

2. Se le condizioni della facciate, visibili in tutto o in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e sentita la CE, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quali può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.

3. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici; a quelli esistenti si applicano le norme del precedente capoverso.

Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo in confine di proprietà, l'AC può imporre la costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione di tale frontespizio a carico di chi richiede la CONC per il nuovo edificio.

ART. 106

Pitture figurative sulle facciate

1. Chi intenda eseguire sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve chiedere all'AC apposita CONC, sottoponendo i relativi disegni.

ART. 107

Iscrizioni - insegne - stemmi - mostre - vetrine

1. Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve essere autorizzato dall'AC presentando il disegno od il testo. L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'AC purché non alterino gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.

2. L'autorizzazione sarà in genere rifiutata per gli edifici di interesse storico - artistico o per i complessi architettonici di particolare importanza. Sarà anche negata, entro l'ambito dei centri abitati, l'autorizzazione ad eseguire insegne o scritte - dipinte a guazzo o verniciate - direttamente sul muro. L'AC può dettare le modifiche da apportare, affinché non siano causa di deturpamento, né siano usate locueioni improprie od errate.

ART. 108

Recinzioni

1. I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. In prossimità dei crocicchi o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico; l'AC può dettare caso per caso, nella stessa CONC, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente RE.

3. Salvo diversa prescrizione della CONC, le recinzioni verso spazi pubblici debbono essere trasparenti per almeno due terzi della loro superficie. Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con muro pieno; i muri pieni sono però ammessi soltanto in corrispondenza di fabbricati accessori realizzati lungo i confini interni di proprietà.

Eccezioni sono ammesse per edifici di particolare interesse, su conforme parere della Soprintendenza ai Monumenti o del Servizio regionale dei beni ambientali.

ART. 109

Chioschi - cartelloni ed oggetti pubblicitari

1. I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolano la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere oggetto di regolare CONC.

Il Collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio: l'autorizzazione può pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

2. E' proibito, senza la preventiva autorizzazione dell'AC, collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro della località.

3. E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico - artistico.

4. Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi saranno rilasciate dal competente Compartimento A.N.A.S. e dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

5. Nelle località d'interesse paesistico, l'autorizzazione è subordinata al Nulla - osta della competente Soprintendenza ai Monumenti o del Servizio regionale dei beni ambientali.

NORME TECNOLOGICHE - REQUISITI GEN. LI DEGLI EDIFICI

ART. 110

Norme tecnologiche

1. Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici debbono possedere, perché siano conseguiti gli obbiettivi minimi di confortevolezza, salubrità e sicurezza.

I detti requisiti sono di varia natura:

- termici ed igrotermici;
- illuminotecnici;
- acustici;
- relativi alla purezza dell'aria;
- relativi ai servizi tecnologici;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- relativi alla fruibilità
- relativi alla sicurezza;
- relativi all'impermeabilizzazione e secchezza;
- ecologici.

2. Per ogni requisito sono dettate norme generali alle quali debbono essere conformi tutti gli edifici e norme particolari alle quali debbono essere conformi gli edifici secondo la loro destinazione d'uso.

3. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione, ed in quanto compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste, anche per gli interventi su edifici esistenti o parte di essi.

4. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi e/o da regolamenti vigenti.

ART. 111

Requisiti termici ed igrotermici

1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo da presentare coefficienti di trasmissione del calore tali da assicurare in tutti i locali abitabili una soddisfacente temperatura (compresa tra i 18° ed i 20° con una temperatura esterna di -5°) ed agli abitanti accettabili condizioni di benessere.

2. A tal fine le murature perimetrali e le coperture (siano esse a falda od a terrazza) debbono possedere caratteristiche di buon isolamento termico, adottando materiali idonei per spessore o natura oppure strutture protettive adeguate (sottotetti, controsoffitti, camere d'aria ecc.).

3. Nei locali condizionati i livelli di temperatura e di umidità debbono essere tali da garantire il massimo benessere alle persone che vi debbono permanere a lungo.

4. Valgono comunque le norme del DM 5.7.1975 e del DPR 28.6.77, n. 1052 che attua la L. n. 373/1976.

ART. 112

Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano condizioni d'illuminazione adeguate agl'impegni visiti richiesti e compatibili con il benessere delle persone.

2. L'illuminazione diurna dei locali dev'essere di massima naturale e diretta; possono tuttavia fruire d'illuminazione naturale indiretta oppure d'illuminazione artificiale.

- i locali destinati ad uffici le cui dimensioni orizzontali non consentano l'illuminazione naturale dei piani di utilizzazione, purché delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 1/2 delle medesime;
- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale;
- i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura di superficie inferiore a mq. 4 ed in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione ed aerazione diretta;
- i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose;
- i locali non destinati alla permanenza di persone.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne debbono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana".

4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterni dei locali degli alloggi debbono avere una superficie non inferiore ad 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.

5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi debbono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento, sia parziale che totale.

ART. 113

Requisiti acustici

1. Tutti i locali abitabili possedere i requisiti di isolamento acustico richiesti dalla loro specifica destinazione d'uso o dalle loro caratteristiche, adottando a tali fini materiali e tecniche idonei a garantire tale afonicità.

2. Si debbono in ogni caso rispettare i livelli massimi di rumorosità fissati dalle leggi vigenti, mai superiori a 70 dB per frequenze comprese tra 100 e 300 Hz.

3. Gli edifici debbono comunque essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i rumori in essi prodotti non superino i livelli sonori compatibili con la destinazione d'uso dei locali in essi previsti e con l'esigenza di non disturbare gli edifici finitimi o circostanti ed i relativi locali.

ART. 114

Requisiti relativi alla purezza dell'aria

1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

2. I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate d'aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi.

3. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati d'impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanenti debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.

4. Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e d'inquinanti in essi prodotti.

5. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. I locali destinati a servizi igienici e cabine di cottura - qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l'esterno - debbono avere sistemi di

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

espulsione forzata meccanica dell'aria. Negli alloggi tale espulsione può avere funzionamento discontinuo qualora i singoli servizi siano muniti di estrattori indipendenti.

I servizi, le cucine, ecc., nei quali è prevista l'espulsione forzata debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.

6. I locali degli alloggi, salvo quelli di servizio (servizi igienici, cabine di cottura, passaggio) o destinati a particolari attività che richiedano l'illuminazione artificiale, debbono avere serramenti esterni dotati di aperti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione naturale.

7. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati o realizzati in modo da impedire che nei locali di soggiorno si diffondano esalazioni prodotte nei locali di servizio, e che in questi ultimi si diffondano mutualmente esalazioni in essi prodotte.

8. I materiali impiegati negli alloggi non debbono emettere né potere emettere odori ed esalazioni.

ART. 115

Requisiti relativi ai servizi tecnologici

1. Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti, idonei - con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi - ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività.

2. Gl'impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate.

3. Gl'impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.

4. Le sedi di allacciamento degl'impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e di insetti indesiderabili.

5. Le centralizzazioni dei servizi tecnologici di uno o più edifici, può essere attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza.

6. Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:

- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi;
- riscaldamento;
- trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di quattro piani utili f.t.; gl'impianti di sollevamento debbono essere proporzionati, per numero e caratteristiche, alle destinazioni d'uso ed al numero degli utenti dell'edificio, ai tempi di smaltimento e di attesa, al numero delle fermate; vanno adottati gli accorgimenti tecnici atti ad impedire la trasmissione di rumori e vibrazioni;
- telecomunicazioni interne ed esterne, apparecchi terminali esclusi; la dotazione degl'impianti relativi a tali servizi non è obbligatoria per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio;
- protezione dai rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico;
- protezione dagli incendi e protezione dai fulmini nei casi prescritti;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

7. Gli alloggi debbono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti altri servizi:

- distribuzione dell'acqua calda, apparecchi di produzione esclusi;
- distribuzione del gas di rete o del gas liquido o del metano;
- espulsione dei gas combustibili.

8. Gl'impianti permanenti installati negli alloggi debbono essere adeguati al numero di persone cui ciascun alloggio è destinato.

ART. 116

Requisiti relativi alla fruibilità

1. Gli edifici di nuova costruzione, che hanno in tutto od in parte utilizzazioni di uso ed interesse pubblico, debbono essere progettati e costruiti in modo da assicurare la massima fruibilità anche da parte delle persone in stato di minorazione fisica, giusta la L. n. 118/1971 ed il regolamento di cui al DPR 27.4.1978, n. 384 e successive.

2. Gli arredi debbono poter essere portati negli edifici ed esservi collocati agevolmente attraverso le normali vie di accesso.

3. Gli edifici debbono poter essere puliti, disinfettati e disinfestati in ogni loro parte.

4. La manutenzione e l'eventuale sostituzione degli elementi costitutivi degli edifici o di parti dei medesimi elementi debbono poter essere effettuate facilmente e celermente.

5. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, non debbono subire deformazioni incompatibili con il benessere delle persone e con la buona conservazione delle cose.

6. Gl'impianti debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non immettere negli edifici esalazioni, fumi, vibrazioni.

7. Le parti opache delle pareti degli alloggi debbono poter ricevere gli arredi murali.

ART. 117

Requisiti relativi alla sicurezza

1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili.

2. Gl'impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone e per le cose. Per gl'impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. debbono essere rispettate, in particolare, le norme CEI.

3. Gli edifici - in relazione alla destinazione, all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli d'incendio l'incolumità degli occupanti, compresi gli ammalati e gl'inabili, e quella dei soccorritori.

4. I materiali da costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericolo per gli occupanti, anche di quelli degli edifici circostanti.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

5. I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile.

6. Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone.

7. I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza compreso il corrimano non deve essere inferiore a mt. 1,00 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza dal suolo.

8. Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale - interni ed esterni - non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdruciolevoli, illuminazione, insufficiente.

9. L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi dev'essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

10. L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed, in generale, quella degli spazi comuni interni degli edifici debbono essere assicurate anche di notte.

11. L'illuminazione degli accessi, delle rampe dei giardini ed, in generale, quella degli spazi comuni esterni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte.

12. Le coperture non orizzontali degli edifici debbono essere dotate di dispositivi posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25%, le coperture debbono essere dotate anche di una barriera di cintenimento continua ed adeguatamente dimensionata.

ART. 118

Requisiti relativi all'impermeabilità ed alla sicurezza

1. Le costruzioni destinate all'abitazione al lavoro ed alle attività produttive debbono essere preservate dall'umidità.

2. I locali abitabili realizzati al piano terreno debbono appoggiare su un solaio staccato dal terreno debbono appoggiare su un solaio staccato dal terreno a mezzo di una intercapedine aerata, dello spessore minimo di cm. 30, o su vespaio opportunamente aerato dello spessore di cm. 40.

I pavimenti dei locali abitabili seminterrati od interrati debbono risultare impermeabilizzati per tutta la loro superficie, anche se appoggiati su un vespaio.

Le impermeabilizzazioni debbono essere realizzate secondo le tecniche moderne, utilizzando stratificazioni impermeabili o lamine impermeabili continue.

Tutte le murature di un edificio debbono essere impermeabilizzate contro l'umidità proveniente dalla fondazioni.

3. Fermo restando quando disposto dal comma precedente, le murature esterne di un edificio debbono essere altresì isolate dall'umidità del terreno, qualora questo aderisca alle murature medesime.

L'impermeabilizzazione deve essere ottenuta con le tecniche ed i materiali di cui al punto precedente.

4. In caso di copertura piana, questa dev'essere impermeabilizzata con l'impiego di stratificazioni impermeabili o di lamine impermeabili continue, secondo le più moderne tecnologie.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 119

Requisiti relativi alla durevolezza

1. Gli elementi costitutivi degli edifici non debbono subire - per effetto di trattamenti di disinfezione e di disinfestazione o di trattamenti a questi assimilabili - danni che non possono essere eliminati con operazioni di normale manutenzione.
2. Le pareti e le loro superfici interne debbono essere progettate e realizzate in modo che non possano essere deteriorate da condensazioni temporanee.
3. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi debbono essere progettati e realizzati in modo che non possano essere degradati in tempi anormalmente brevi da agenti biologici o chimici o fisici e che, con operazioni di normale manutenzione, possano conservare nel tempo le loro prestazioni ed il loro decoro.
4. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, non debbono poter subire deformazioni che alterino il loro aspetto.

ART. 120

Requisiti ecologici

1. Gli edifici ed il loro impianti debbono essere progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, nella eccezione più lata, vengano contenuti al massimo.
2. Tutti gl'impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione centralizzati, per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.
3. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla L. n. 373/1976 e dal DPR 28.6.1977, n. 1052 che ne attua le disposizioni.

ART. 121

Acqua potabile

1. Ogni alloggio dev'essere regolarmente rifornito di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali abitati e dagli abitanti previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. L'acqua dev'essere prelevata dall'acquedotto comunale o provvista privatamente con impianto di sollevamento a motore. Nel caso di fabbricati multipiani, l'impianto centralizzato di acqua potabile dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio. L'acqua attinta da pozzi privati dev'essere dichiarata potabile dall'ufficio Provinciale d'Igiene.
2. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di acqua potabile.

ART. 122

Pozzi, vasche e cisterne per acque potabile

1. I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza non inferiore a m. 25 (venticinque) da questi.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o con un altro materiale impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante.

La loro profondità deve spegnersi sino al livello minimo di una falda acquea (profonda) non inquinata.

La bocca dei pozzi dev'essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di sportello.

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe.

3. Il terreno circostante, per un raggio di almeno m. 2 dal perimetro della torretta, dev'essere impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo, per i pozzi tubolari, saranno date di volte in volta disposizioni dall'UTC.

NORME TECNOLOGICHE - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI

ART. 123

Impianti igienici interni, canalizzazioni e canne fumarie

1. Ogni alloggio dev'essere munito:

- a) di servizi igienici;
- b) di una cucina dotata di canna di esalazione o di cappa con appositi filtri; è consentito l'uso di canne a settori confluenti; è vietata l'installazione di dispositivi meccanici di estrazione di fumi all'imbocco di un condotto comune;

2. I tratti di parete corrispondenti ad acquai, lavabi e cappe debbono avere lo spessore minimo di cm. 10 ed essere protetti con piastrelle (di maiolica o di ceramica o di grès) o con altro materiale impermeabile.

3. Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile debbono essere esclusivamente di ferro zincato (di piombo, se l'acqua non è aggressiva).

4. I condotti secondari di scarico delle acque bianche e luride delle singole unità debbono essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente d'acqua di almeno cm. 3, prima di raccordarsi alle colonne di scarico, onde evitare cattive esalazioni.

5. Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. Non debbono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere.

6. Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile.

Esse vanno poste a distanza non inferiore a cm. 16 da qualsiasi travatura o tavolato in legname. Qualora fossero realizzate nei muri, debbono essere circondate da muratura massiccia di spessore non inferiore a cm. 15 e rifinite internamente con intonaco ben liscio.

7. I fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e bene assicurati alla copertura.

8. La sporgenza dei fumaioli della copertura non dev'essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalla CONC.

9. Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico.

10. I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere collocati esternamente agli alloggi ad allo scoperto, per essere facilmen

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

te ispezionabili; analoghe disposizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di distribuzione all'interno delle abitazioni.

ART. 124

Deflusso delle acque pluviali

1. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mista mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera, in cemento amianto od altro materiale idonei; negli ultimi m. 2,50 verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m. 2,20 sul piano stradale.

2. Dove non esiste la fognatura è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede o di strada, evitando però che conseguano danni alle fondazioni degli edifici.

3. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

NORME TECNOLOGICHE - REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI

ART. 125

Fogne private

1. I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere forma e dimensioni tali da garantire il libero scarico delle acque bianche e luride; gl'innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati con sifone ispezionabile posto all'esterno della costruzione.

2. Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di chiarificazione, costruite secondo le prescrizioni dell'articolo apposito ed approvare di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario; è comunque escluso lo scarico in pozzi perdenti.

3. I fognoli vanno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall'UTC in materia di dimensioni, pendenze e forma.

4. Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

ART. 126

Fosse di depurazione biologica - pozzi neri

1. Laddove il raccordo alla fognatura comunale non sia possibile o non sia stato ancora realizzato, è prescritto il preliminare trattamento dei liquidi di rifiuto domestico ed è pertanto obbligatoria la costruzione di fosse di depurazione biologica (dette anche fosse settiche o di chiarificazione), nella misura di una fossa per ogni edificio. La fossa dev'essere dimensionata in rapporto al volume abitabile e alle caratteristiche utilizzative dell'edificio e dev'essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

La costruzione o la modifica di dette fosse dev'essere preventivamente autorizzata dall'AC, che ne approverà l'ubicazione, il sistema costruttivo, il dimensionamento e lo smaltimento finale dell'effluente delle fosse stesse (dispersione nel sottosuolo, scarico in corso d'acqua, ecc.).

L'AC ha la facoltà di controllare in corso d'opera ogni lavoro concernente le fosse di depurazione e di negare la licenza di utilizzazione quando non siano state osservate le sue prescrizioni.

2. Le fosse settiche debbono essere sempre costruite su suolo privato; debbono distare almeno un metro dai muri di fabbricati (lo spazio interposto va riempito con terreno argilloso ben compresso) ed almeno m. 10 dai pozzi, da qualunque altro serbatoio di acqua potabile o da locali di vendita o di deposito di derrate alimentari.

3. Le fosse settiche debbono essere di norma costruite a due scomparti: la fossa anaerobica deve avere la capacità di almeno mc. 2 (con aggiunta di mc. 0,1 per ogni vano abitabile dell'edificio oltre il decimo); la fossa aerobica deve avere la capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica. Comunque, la capacità globale di dette fosse non può essere inferiore a mc. 3 e dev'essere tale da consentire un periodo di sosta dei liquidi di almeno 36 ore.

4. Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura con malta di cemento, intonacate con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e debbono avere gli angoli arrotondati. Lo scomparto aerobico dev'essere munito di un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungare oltre l'altezza dei tetti vicini.

Sono ammesse le fosse di chiarificazione prefabbricate; esse debbono però sottostare alle stesse norme fissate per quelle costruite sul posto, e ciò anche se sono brevettate.

5. Le bocche di accesso alle fosse debbono avere:

- una superficie non inferiore a mq. 0,60;
- un doppio chiusino (di lastra metallica o di pietra) a perfetta tenuta ed intramezzato da uno spazio di almeno cm. 20 riempito con terriccio.

6. Le acque chiarificate possono essere diluite in corsi d'acqua di sufficiente portata od essere disperse a scopo irrigatorio in una rete di tubi sotterranei collocati alla profondità di almeno cm. 40 dalla superficie del suolo, purché il terreno abbia sufficiente capacità di assorbimento.

7. La costruzione di pozzi neri è consentita solo quando, per mancanza di fognatura adatta o di acqua sufficiente, sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori, dei tipi sopra indicati. I pozzi neri, laddove ammessi, debbono avere un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, prolungato ad altezza superiore a quella dei tetti vicini; non possono essere provvisti di sfioratore. I così detti bottini mobili o fosse asportabili sono proibiti. Alla soppressione dei pozzi neri eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del presente RE sarà provveduto con ingiunzione dell'AC.

L'AC si riserva tuttavia la facoltà di fare esaminare lo stato dei pozzi neri e di ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute.

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero debbono osservarsi, sotto la responsabilità solidale del proprietario e del costruttore, le cautele per la sicurezza degli operai.

ART. 127

Cappe e canne

1. I prodotti gassosi della combustione ed i vapori debbono essere eliminati dai locali mediante cappe munite di canne od altri mezzi di riconosciuta efficacia. Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo, o di canna fumaria a condotti ramificati, di sezione proporzionata al volume dei gas di combustione e comunque di lato o diametro non inferiore a cm. 12.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Laddove non esista un impianto di aspirazione meccanica è prescritta una cappa di tiraggio adeguata alla raccolta dei gas combusti e delle esalazioni, od almeno un aspiratore elettrico di potenza adeguata.

3. Sono ammessi i condotti ramificati collettivi in conglomerato cementizio, costruiti: da condotti secondari dell'altezza di un piano (aventi sezione interna costante, di diametro o di lato di cm. 12) sui quali l'immissione e da un collettore principale di sezione proporzionata al numero delle immissioni. Per evitare la promiscuità dei gas nel collettore sono prescritti collettori distinti e separati nel caso di immissioni di aeriformi di natura e caratteristiche diverse.

I condotti debbono essere completati da comignolo, avente le caratteristiche di un aspiratore statico.

ART. 128

Forni e camini industriali

1. I forni ed i camini industriali debbono avere:

- le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate;
- il condotto per l'eliminazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente RE, tenuto conto della natura del forno e dell'intensità del funzionamento.

2. I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla L. n. 857/1949.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità d'esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno m. 10 dalla pubblica via; avere un'altezza non inferiore a m. 20 ma superiore di almeno m. 6 all'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di metri 40.

4. Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l'AC può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori.

5. L'installazione di camini metallici a tiraggio meccanico dev'essere autorizzata dall'AC; la domanda dev'essere corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

ESECUZIONE DELLE OPERE - MISURE DI SICUREZZA

ART. 129

Esecuzione delle opere edilizie

1. Le opere edilizie debbono essere eseguite in modo conforme ai progetti per i quali è stata data la CONC.

2. Il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere debbono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni del RD n. 2105/1937 e successive.

3. Per le strutture in c.a. debbono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni del RD n. 2229/1939 e successive relative all'accettazione dei leganti idraulici ed all'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Nell'impiego di strutture precomprese debbono osservarsi le norme approvate con DM 20.12.1947, n. 1516 e successive.

4. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per al loro accettazione dal Ministero dei Lavori pubblici.

5. Nelle zone urbane non sono consentite opere edilizie con pareti costituite da tavolati di legno.

6. In zona sismica valgono le prescrizioni di cui alla L. n. 1684/1962 e successive.

ART. 130

Tutela della pubblica incolumità

1. Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicare la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo.

Analogo intervento dell'AC è previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità siano tanto precarie da costituire una sicura fonte di pericolo.

2. Il proprietario è tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso d'imminente pericolo, il proprietario ha la facoltà e l'obbligo d'intervenire subito; le opere necessarie a rimuovere lo stato di pericolo sono eseguibili senza preventiva CONC.

Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di bonifica igienica o di restauro conservativo dell'immobile dev'essere, per conto, oggetto di regolare CONC. Restano salvi i poteri del Sindaco di cui all'art. 153 del RD n. 383/1934 e successive.

3. Se la denuncia di pericolo è presentata da terzi, l'AC può chiedere al terzo che essa sia corredata da una relazione stesa da un tecnico qualificato.

4. Se lo stato di pericolo è rilevato dall'AC, l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qualificato, attestante la precaria stabilità delle strutture edilizie.

5. Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per una larghezza di m. 2 da questi.

6. In ogni angolo dev'essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne debbono avere dimensione appropriata ed essere collocate in modo da segnalare bene il recinto od il riparo su cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di colore rosso se il transito è interrotto e luci di colore verde se il transito è ammesso con cautela.

7. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.

8. Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali.

ART. 131

Formazione dei cantieri

1. L'area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospiciente spazi

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

pubblici, dev'essere recintata mediante assito o materiale similare, sostenuto da palizzate di sufficiente robustezza. La recinzione dev'essere autorizzata dall'AC, previa apposita domanda.

2. La domanda deve essere corredata:

- da una planimetria del cantiere programmato, con l'indicazione della recinzione (o cessata), dagli accessi e della dislocazione degli eventuali impianti di sollevamento;
- dal benessere degli Enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei.

Essa deve inoltre indicare:

- il suolo pubblico che s'intende recintare;
- l'altezza della recinzione, mai inferiore a m. 2;
- il periodo massimo di validità dell'autorizzazione.

3. I serramenti di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro. I materiali ed i mezzi d'opera debbono essere posti all'interno del recinto.

4. L'AC può servirsi, senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione.

5. Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima durata o di piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo disturbo alle persone. In tali casi, autorizzati di volta, si dovranno collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

6. Sul luogo dei lavori debbono tenersi a disposizione dell'AC, per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia del progetto approvato e la CONC. Deve inoltre affiggersi - vista del pubblico - una tabella di almeno mq. 1 nella quale debbono indicarsi gli estremi della CONC, i nomi del titolare, dell'esecutore delle opere, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. Tabelle e scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

ART. 132

Prevenzione degli infortuni

1. Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; volgono a tal fine le prescrizioni del RD n. 530/1927 e del DPR n. 547/1955, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti.

ART. 133

Responsabilità dell'esecutore delle opere

1. Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della condotta del cantiere, ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

2. L'osservanza delle misure di sicurezza riguardanti le recinzioni e le opere di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori della responsabilità di verificare l'idoneità delle medesime e di porre ogni cura per evitare danni alle persone ed alle cose.

3. Il Sindaco, avvalendosi di funzionari comunali ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza di queste disposizioni.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

4. Ove ne ravvisi la necessità, il Sindaco può ordinare che vengano prese delle ulteriori necessarie precauzioni per assicurare l'incolumità delle persone e diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubblico.

ESECUZIONE DELLE OPERE - CONDUZIONE DEI LAVORI

ART. 134

Impianti di cantiere

1. Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere si debbono osservare le norme emanate in proposito dall'Ispettorato Regionale del Lavoro; inoltre si debbono adottare tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, esalazioni fastidiose o nocive, ecc..

2. L'alimentazione e lo scarico degli impianti debbono essere fatti in modo autonomo e cioè avvalendosi di allacciamenti apposti, essendo di regola vietato attingere acque dalle fontane o dai canali pubblici, d'immettere i rifiuti in fosse o nella fognatura, di prelevare energia da condotti di distribuzione non destinati a tale uso e senza la necessaria autorizzazione.

ART. 135

Ribalte e strutture provvisorie

1. Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di apposito steccato e di segnalazioni adatte a salvaguardare l'incolumità delle persone.

2. Le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale parapetti e simili) debbono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo materiale, provvisti di opportuni ancoraggi e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali.

3. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del certificato di collaudo, da rinnovare periodicamente secondo le norme speciali fissate dalle Autorità competenti. Il macchinario di cantiere deve rispondere anch'esso alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

ART. 136

Demolizione, scavi e materiali di risulta

1. Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisorie diverse, ecc.) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

2. Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle macerie, sia inaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

3. E' vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi nei cortili o comunque sull'area del cantiere. E' infatti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico all'esterno della recinzione.

4. Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è obbligato a rimmetterli a posto a sue spese.

5. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente, con appositi mezzi, alla discarica pubblica, la quale viene prescelta dall'UTC previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.

ART. 137

Sgombero dei materiali - scarichi autorizzati

1. E' vietato ingombrare spazi pubblici, adiacenti o non alla costruzione; solo in caso di assoluta e comprovata necessità l'AC può concedere lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali, stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa corrispondente.
2. Cessato lo stato di necessità, gli spazi pubblici occupati debbono essere sollecitamente, sgomberati e ripuliti.

ART. 138

Pulizia delle strade

1. Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere.

2. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, carriole, ecc.), deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.

Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

ART. 139

Occupazione temporanea del suolo pubblico

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'AC.

Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono farne domanda al Sindaco corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che s'intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere.

2. Il Sindaco, fatta salva l'applicazione della tassa - se dovuta - può concedere l'autorizzazione richiesta fissando: il pagamento di un congruo canone d'uso, le norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3. Cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto i termine stabilito senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio pubblico occupati, riportando l'area connessa nello stato in cui l'ha occupata. La riconsegna dell'area all'AC avviene in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se del caso, dall'AC a spese del richiedente, in base alla liquidazione delle spese fatte dell'UTC; il rimborso dev'essere effettuato entro quindici giorni dall'avviso di pagamento, pena la riscossione forzata.

ART. 140

Lavori nel pubblico sottosuolo

1. Chi intenda eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve prima ottenerne l'autorizzazione dal Sindaco e provvedere a realizzare, con assiti ed altri materiali idonei, i riapri necessari per impedire ogni danno alle persone ed alle cose, apponendo allo scopo segnali ben visibili di giorno e di notte.

ART. 141

Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico - passi carrabili

1. L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa dall'AC, se necessario od opportuno, per usi particolari e per motivate ragioni di decoro e d'igiene, purché l'occupazione sia compatibile con la stabilità delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.

2. Sono ammesse in particolare: la creazione d'intercapedini o di aperture a livello del suolo per aerare gli scantinati nonché la costruzione di pese pubbliche.

3. Nel relativo atto, da rilasciarsi a concessione avvenuta nelle forme di legge, debbono fissarsi il canone che il concessionario deve versare annualmente all'AC, nonché le modalità e le prescrizioni da seguire, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere.

4. I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e delle modalità prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

ART. 142

Rimozione di opere che occupano spazi pubblici

1. L'AC può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie molto sporgenti, tettoie, sovrappassaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

2. Quando tali opere siano state eseguite in conformità a leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'AC può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico, salvo il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario.

3. Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione dev'essere eseguita in occasione d'interventi non manutentivi sull'edificio o sulle parti in questione.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ART. 143

Rinvenimenti e scoperte

1. Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma dell'art. 43 e seguenti della L. n. 1089/1939. Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

2. In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sindaco dispone i provvedimenti più opportuni.

3. Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornate dalla L. n. 44/1975.

ART. 144

Tutela dei manufatti di pubblici servizi

1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con l'UTC e con gli Uffici od imprese che esercitano quei servizi per gli opportuni provvedimenti.

ART. 145

Sistemazione dei marciapiedi

1. Lungo le proprietà confinanti con spazi pubblici comunali l'AC provvede a sistemare i marciapiedi, la spesa di prima formazione e pavimentazione compete ai proprietari frontisti.

2. Se un solo accesso serve più proprietà, alcune delle quali sono interne, la spesa di cui sopra per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tutti i proprietari, frontisti ed interni.

3. La spesa, liquidata dall'UTC, viene esatta con le procedure di rito, eventualmente ricorrendo alla riscossione forzata.

ART. 146

Servitù pubbliche

1. A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'AC ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:

- a) targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
- b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, d'idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
- e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della viat nazionale o cittadina;
- f) tabelloni per pubbliche affissioni;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- g) cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni e dei monopoli;
 - h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori.
- Tale facoltà viene esercitata previo avviso agl'interessanti.

2. Una volta apposte le cose oggetto delle predetta servitù i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

3. Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a spese del proprietario, secondo le indicazioni dell'UTC.

4. Nei casi d'interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curarne la perfetta conservazione e ad effettuarne il ripristino, qualora - durante l'esecuzione dei lavori - debba rimuoverle.

ESECUZIONE DELLE OPERE - NOMRE DI BUONA ESECUZIONE

ART. 147

Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni

1. E' vietato costruire edifici sul ciglio od alla base di dirupi; su terreni esposti ad inondazioni o ad erosione dai corsi d'acqua; su terreni si struttura eterogenea, detritici, di riporto recente, franosi o comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento.

2. Quando sia possibile, le fondazioni debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio; ovvero su terreno di buona consistenza e di sufficiente portanza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

3. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare sul terreno di struttura eterogenea, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici atti a garantire un solido appoggio delle fondazioni, oppure ricorrere a fondazioni a platea generale di calcestruzzo cementizio o ad altri tipi speciali di fondazioni.

ART. 148

Salubrità del terreno - terreni umidi

1. Non si possono costruire nuovi edifici su un terreno già adibito a deposito di immondizie, di letame, di residuati putrescibili o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinarlo, se non dopo averne rimosso i materiali (anche dai terreni vicini) ed aver completamente risanato il sottosuolo: l'Ufficiale Sanitario deve comunque dichiarare l'idoneità del terreno all'edificazione.

2. Se il terreno edificando è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, prima di costruire si deve provvedere alle necessarie opere di drenaggio: l'uso edilizio non sarà comunque consentito se risulterà difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche o di rifiuto.

ART. 149

Camere d'aria, intercapedini e vespai

1. I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria debbono essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e sufficientemente ventilati.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ESECUZIONE DELLE OPERE - NORME IGIENICHE

ART. 150

Norme generali

1. Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri.

Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo.

2. Le attività produttive - agricole, industriali od artigianali - debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti (fitofarmaci, solventi, ecc.), sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie.

E' prescritto a tal fine che:

- gli scarichi gassosi inquinati o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione nell'atmosfera;
- gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima dell'immissione nella fognatura comunale od in acque pubbliche, oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;
- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato;
- i fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia di non inquinare né il suolo né le acque sotterranee o superficiali.

3. Si applicano, oltre alle norme che seguono, le leggi vigenti in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (norme del Codice civile, RD n. 1265/1934; L. n. 615/1966; L. n. 319/1976; eventuali LR); i regolati regolamenti di applicazione; il regolamento comunale d'igiene; nonché le circolari in materia del Medico Provinciale.

ART. 151

Scarichi liquidi degli insediamenti abitativi

1. Gli insediamenti abitativi, la cui consistenza supera i mc. 5.000 o la cui ricettività superi i 50 abitanti, non possono immettere le loro acque di scarico nei corpi d'acqua superficiali, a meno che non siano rispettati i limiti di accettabilità di cui alla L. n. 319/1976 o quelli fissati da eventuali leggi regionali.

2. I nuovi insediamenti abitativi che non raggiungono la consistenza o la ricettività di cui al precedente comma, non possono immettere le loro acque di scarico in corpi d'acqua superficiali; ma debbono immetterle nella fognatura comunale od, in mancanza, sul suolo o nel sottosuolo.

ART. 152

Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi

1. Gli scarichi liquidi, ove non siano riciclati (il riciclo può essere imposto dalla LR oppure dall'AC in caso di consumi idrici eccessivi), debbono essere smaltiti nella fognatura comunale, salvo che questa manchi o risulti inadeguata, nel qual caso può essere consentito lo scarico in corpi d'acqua superficiali. In entrambi i casi debbono essere adottati gli interventi (accorgimenti, impianti, misure tecnologiche, modifica dei cicli produttivi o delle materie utilizzate) necessari affinché gli scarichi liquidi, all'atto della loro immissione nella fognatura comunale o nel corpo d'acqua superficiale,

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

corrispondono ai limiti di accettabilità fissati dalla L. n. 319/1976 e dalle altre leggi in merito.

2. Nel caso di scarico nella pubblica si richiede un pretrattamento dei liquami conforme ai limiti ed alle norme emanate dagli Enti preposti alla realizzazione e gestione degli impianti terminali di depurazione, cui dev'essere richiesto il permesso di scarico, il permesso viene dato per convenzione a norma dell'eventuale LR.

3. Ai fini di tali conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato al collaudo favorevole degli impianti di trattamento eseguito dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o da appositi laboratori consortili.

ART. 153

Scarichi nella fognatura comunale

1. Gli scarichi nella fognatura comunale di nuovi complessi produttivi debbono conformarsi ai limiti di accettabilità previsti dalle LR; essi sono ammessi previa convenzione e purché, a giudizio dell'AC, ne esista la possibilità tecnico. Vanno altresì osservati i limiti di cui alla L. n. 319/1976.

2. Lo stesso obbligo concerne i complessi produttivi esistenti, i quali debbono assolverlo nei termini di tempo fissati dalle LR, salvo la cessazione dell'immissione e/o la realizzazione di scarichi diretti regolamentari in corpi d'acqua superficiali.

ART. 154

Scarichi in corpi d'acqua superficiali

1. Per i nuovi insediamenti residenziali o produttivi gli scarichi in corpi d'acqua superficiali, laddove ammessi, sono regolati dalle norme della L. n. 319/1976 e dalle LR.

2. Per gl'insediamenti produttivi esistenti è fatto obbligo, nei termini di tempo fissati dalle LR, di confermare gli scarichi ai limiti di accettabilità prescritti.

3. Per gl'insediamenti abitativi sino a mc. 5.000 od a 50 abitanti, è fatto obbligo, nei tempi stabiliti dalle LR, d'immettere gli scarichi nella pubblica - fognatura, sul suolo o nel sottosuolo, seguendo le norme e le procedure previste per i nuovi scarichi.

4. Per gl'insediamenti abitativi di maggiore consistenza è fatto obbligo, nei termini di tempo fissati dalle LR, di confermare gli scarichi ai limiti di accettabilità da esse prescritti.

ART. 155

Scarichi nel sottosuolo e su terreni urbani - residui fangosi

1. Gli scarichi in oggetto sono vietati per i nuovi insediamenti produttivi (anche se sorgono su terreni agricoli) e per i nuovi stabilimenti zootecnici; si applicano le sanzioni di legge.

2. Sono invece ammessi per i nuovi insediamenti abitativi e per gli insediamenti di tipo agricolo, purché i liquami rispettino i limiti di accettabilità fissati dalla L.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

n. 319/1976 e dalle LR. Le stesse norme disciplinano gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo provenienti da nuove fognature pubbliche.

3. Si seguono le modalità di smaltimento fissate dalle leggi citate e loro modificazioni od integrazioni. E' consentito però l'accumulo dei liquami di stalla destinati alla concimazione dei terreni.

4. I fanghi provenienti da processi di depurazione, da processi produttivi e da pozzi - neri sono oggetto di apposita disciplina regionale per l'eventuale recupero, lo smaltimento ed il trasporto; smaltimento e trasporto dei fanghi sono subordinati comunque ad autorizzazione amministrativa.

5. Gli scarichi di insediamenti produttivi e zootecnici esistenti debbono cessare e trovare recapito in corsi d'acqua superficiali o nella fognatura comunale, in conformità alle norme regionali vigenti.

6. Per gli insediamenti abitativi esistenti, gli scarichi su terreni non destinati all'agricoltura o nel sottosuolo debbono conformarsi ai limiti di accettabilità prescritti, nei tempi stabiliti dalle LR.

ART. 156

Altri scarichi industriali

1. Gli stabilimenti industriali e di laboratori artigianali di nuovo impianto o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazione edilizie o tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti ad adottare provvedimenti affinché le lavorazioni:

- non inquinino l'aria, l'acqua ed il suolo;
- non producano esalazioni nocive, moleste o pericolose;
- non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeggiamenti o correnti vaganti che possono essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di pericolo.

2. Gli scarichi gassosi inquinanti, tossici o comunque pericolosi debbono essere abbattuti e depurati dalle singole aziende prima di essere ammesse nell'atmosfera.

In ogni caso, gli affluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui altezza tenga conto della situazione meteorologica de eventuale strato di inversione termica.

3. Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, radioattivi od inquinanti, debbono essere anch'essi preventivamente trattati; avere un opportuno recapito approvato dall'UTC ed essere oggetto di misure particolari (interramento, mascherature, ecc.) affinché non producano disturbo, pericolo o deturpazione dell'ambiente.

4. All'atto della domanda di CONC, il richiedente deve esibire una dettagliata relazione tecnica ove dimostri e garantisca di aver preso tutte le precauzioni tecnologiche necessarie ad evitare gl'inconvenienti di cui ai precedenti paragrafi.

La relazione deve descrivere gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi e tutti i mezzi e gli accorgimenti che s'intendono adottare e descrivere altresì i metodi d'uso, di manutenzione, di verifica e di taratura periodica degli apparecchi e degli impianti di depurazione.

5. Le aziende già insediate debbono adeguare i loro impianti alla presente norma entro un anno dalla sua entrata in vigore.

6. Il Sindaco ha facoltà di promuovere o di imporre forme consortili di depurazione e trattamento degli scarichi o di realizzare e gestire appositi impianti; può anche imporre appositi contributi qualora siano previsti da norme statutarie consortili.

7. Il Sindaco, attraverso l'UTC e con l'ausilio del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o di altre apposite istituzioni consortili, comprensoriali, provin

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ciali o regionali, vigila affinché le disposizioni della presente norma siano costantemente rispettate.

ART. 157

Attività produttive moleste

1. All'interno degli abitati, nelle loro vicinanze o sopravvento a zone residenziali, non possono essere costruiti laboratori, industrie, depositi commerciali, ecc. che risultino molesti per rumore, vibrazioni, esalazioni, odori, fumi o per altra causa.

2. Queste attività debbono localizzarsi nelle zone previste dal PIANO e possono essere attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie che l'intensità delle emissioni, misurate sulla linea di confine del lotto, saranno contenute entro i fissati limiti di tollerabilità e non produrranno turbative di sorta ai vicini.

3. L'AC applica i limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi o dai regolamenti in vigore; in carenza, adotta con apposita delibera propri limiti di tollerabilità (in stato di "normale lavorazione") per:

- l'emissione di rumori continui o d'urto;
- lo stato di vibrazione costante o d'urto prodotto;
- la quantità di fumo emessa;
- le emissioni polverulente ed odorose;
- l'emissione di sostanze tossiche o velenose;
- l'emissione di radiazioni;
- il rischio di incendio e di esplosione;
- la produzione di umidità (vapori o bruma), di calore intenso o di bagliori.

4. Per prevenire situazioni di pubblica molestia o pericolo; per non danneggiare la salute pubblica, la sicurezza od altri aspetti del comune generale benessere; ed infine per non causare danno od ingiuria all'altrui proprietà, l'AC, anche nell'ambito della CONC, può:

- fissare arretramenti adeguati dai confini e dalla strada;
- prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed insonorizzanti;
- dettare norme adeguate per il magazzinaggio libero od al chiuso;
- prescrivere appropriati contenitori per le sostanze radioattive;
- prescrivere idonei sistemi automatici antincendio;
- prescrivere alberature di isolamento e di filtraggio.

ART. 158

Serbatoi di carburanti e di olii combustibili

1. I serbatoi di carburante ed olii combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di m. 300 da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravasamento, di prevenzione delle perdite ed antincendio.

2. L'AC può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.

ART. 159

Deposito di rifiuti solidi

1. I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti debbono essere accumulati in

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

appositi immondezai conformi alle norme dettate dal presente RE ed essere periodicamente vuotati, senza provocare turbative di sorta.

2. E' proibito depositare immondizie e rifiuti d'ogni genere sulla pubblica via e sugli spazi pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qualunque tipo; nonché nei torrenti e nei corsi e specchi d'acqua.
3. Oltre ad applicare le penalità previste dalle leggi, l'AC imputerà al trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato.

ART. 160

Scarichi di vapori e di gas - norme antismog

1. Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono scaricarsi nell'atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.

2. I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima dagli spazi pubblici è di m. 10.

3. Nello scarico di vapori, gas e fumi debbono adottarsi le cautele di cui alla L. n. 615/1966 (e successivi RD 22.12.1970 n. 1391; DM 23.11.1967; Circ. 29.7.1971 n. 73), onde ridurre l'inquinamento atmosferico entro i previsti limiti di tollerabilità, secondo le norme contenute nel DPR n. 322/1971.

ART. 161

Recinzione e sistemazione delle aree in edificate

1. Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito d'immondizie.

La recinzione deve realizzarsi in modo da non deturpare l'ambiente

2. Le aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico transito, debbono essere sistemate, mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o ad orto, secondo le caratteristiche della zona. La sistemazione deve comunque assicurare lo smaltimento delle acque di pioggia, evitando ristagni.

NORME TRANSITORIE E FINALI - NORME TRANSITORIE

ART. 162

Adeguamento degli edifici non regolamentari

1. Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente RE con tenuti ad adeguarsi in caso di ricostruzione o di ristrutturazione.

Nel rilasciare la CONC per interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento tecnologico, il Sindaco deve sentire il parere dell'Ufficiale Sanitario, a norma dell'art. 220 del RD n. 1265/1934.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente RE gl'interessati debbono provvedere:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali nelle case che sorgono a margine a spazi pubblici e che ne siano ancora sprovviste;
 - all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo secondo le prescrizioni di Piano.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente RE debbono essere eliminati:
- i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra adeguata, salvo che non si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 della L. n. 166/1975;
 - i gabinetti accessibili dal vano scala, sprovvisti di antigabinetto;
 - i gabinetti comuni a più appartamenti;
 - i gabinetti esterni o pensili con accesso dall'esterno;
 - tubazioni di scarico visibili da spazi pubblici.
4. In caso d'inadempienza l'AC interviene secondo le leggi in vigore.

ART. 163

Regolarizzazione dei depositi all'aperto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente RE tutti i depositi temporanei all'aperto di materiali, manufatti, rottami ed automezzi in demolizione nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, casa mobili, prefabbricati (baracche o box), containers e simili debbono essere rimossi; l'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e comunque di dare una decorosa sistemazione all'area liberata dal deposito.
2. Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra gli interessati debbono inoltrare regolare domanda di CONC, a norma del presente RE. In caso d'inadempienza, allo scadere del termine il deposito verrà considerato ad ogni effetto un'intervento abusivo.
3. Nel caso in cui il deposito permanente, sia perché cade in zona di valore ambientale sia per altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso dovrà essere rimosso entro due anni dalla data del diniego della CONC o dell'apposita ingiunzione da parte del Sindaco.

ART. 164

Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate

1. Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie opere di risanamento, assegnandoli il termine massimo di sei mesi per l'indizio dei lavori.
2. Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno stesso fabbricato od infine quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l'AC può includere l'immobile in un PR e darvi attuazione delle forme e con le procedure previste dall'art. 28 della L. n. 457/1978.

NORME TRANSITORIE E FINALI - NORME FINALI

ART. 165

Pubblicazione del Regolamento Edilizio

1. La pubblica del presente RE dev'essere effettuata entro trenta giorni dalla

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

data di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte degli Ente competenti.

ART. 166

Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

1. Il presente RE si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo al quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Decreto di GR di approvazione ed ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui CONC viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e la trasformazione di immobili esistenti, autorizzati a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e debbono adeguarvisi.

Pertanto, il titolare della CONC, prima di iniziare predetti lavori deve chiedere una nuova CONC.

3. Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d'opera o di edifici già esistenti alla data anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della CONC, salva in ogni caso - per nuovi interventi - la facoltà dell'AC di applicare le misure di salvaguardia di cui alle legge n. 1902/1952 e successive modificazioni, oppure di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.

ART. 167

Abolizione del precedente Regolamento Edilizio

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, nonché il precedente RE.

ART. 168

Varianti al Regolamento Edilizio

1. Quando ragioni contingenti lo richiedono, l'AC ha la facoltà di modificare, in tutto od in parte, il presente RE.

2. Le modifiche si debbono apportare con lo stesso procedimento formale seguito per la loro approvazione.

3. Il presente RE viene automaticamente modificato e ampliato in seguito a leggi regionali o dello Stato che dovessero essere emanate successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Composizione della commissione edilizia

Presidente: (Sindaco o suo delegato)
Vice Presidente: (Assessore ai LLPP - all'urbanistica o all'edilizia)
Segretario: Capo dell'UTC

Membri di diritto

1- L'Ufficiale Sanitario	5- _____
2- _____	6- _____
3- _____	7- _____
4- _____	8- _____

Membri elettivi

1- _____	5- _____
2- _____	6- _____
3- _____	7- _____
4- _____	8- _____

Membri supplenti

1- _____	5- _____
2- _____	6- _____
3- _____	7- _____
4- _____	8- _____

Schema adottato con Deliberazione Consigliare n° _____ del _____
approvata dal CRC nella seduta del _____ n° _____

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ESTREMI DELLA PROCEDURA

Il presente Regolamento Edilizio e' stato:

- 1) ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n° **268** in data **25-03-1985**;
- 2) PUBBLICATO all'Albo Pretorio comunale il giorno **10-07-1985** (festivo o di mercato);
- 3) APPROVATO dal CRC nella seduta del **25-07-1985** con il n° **19823**;
- 4) APPROVATO dal Presidente della GR con decreto n° _____ in data _____
ai sensi dell'art. 36 della Legge urbanistica 17.03.1942, n° 1150;
- 5) PUBBLICATO all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
10-08-1985 al 25-08-1985.

ESSO ENTRA IN VIGORE IL 27-08-1985

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE